



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 25 gennaio 2018;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società 2i Rete Gas S.p.A., pervenuta il 18 ottobre 2017;

VISTA la propria delibera del 15 novembre 2017, con cui è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, nei confronti delle società 2i Rete Gas S.p.A. e Nedgia S.p.A. (di seguito anche le Parti);

VISTA la propria delibera del 13 dicembre 2017, con cui è stato prorogato al 29 gennaio 2018 il termine di chiusura del procedimento;

VISTA la comunicazione delle risultanze istruttorie, inviata alle Parti l'11 gennaio 2018;

VISTE le memorie conclusive e le comunicazioni pervenute da parte di 2i Rete Gas S.p.A. il 16 e il 18 gennaio 2018 e di Italgas S.p.A. il 18 gennaio 2018;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue;

I. LE PARTI

1. 2i Rete Gas S.p.A. (di seguito anche “2iRG”) è una società, parte dell’omonimo gruppo, attiva nella gestione del servizio di distribuzione di gas naturale per usi civili e industriali in circa duemila comuni italiani e, in misura minore, di GPL, nonché nella fornitura di acqua potabile in cinque comuni italiani. 2iRG risulta concessionario del servizio di distribuzione di gas in circa duemila comuni italiani.

2iRG, sulla base dell’ultimo bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato pari a circa 930 milioni di euro.

2. Nedgia S.p.A. (di seguito anche “Nedgia”) è una società, appartenente al gruppo spagnolo *Gas Natural Fenosa* (di seguito “GNF”) ed è, principalmente, attiva nella gestione del servizio di distribuzione di gas naturale. La società opera in Italia in otto regioni (Sicilia, Puglia, Calabria, Campania, Lazio, Abruzzo, Molise e Basilicata) e duecentoventitre comuni. Nedgia è, altresì, attiva nella fornitura di acqua potabile in tre comuni siciliani e detiene il controllo congiunto di Cilento Rete Gas S.r.l., società di progetto costituita in favore di una ATI, a cui partecipa Nedgia, che si è aggiudicata la gestione del servizio di distribuzione di gas in alcuni comuni del Cilento.

Nedgia, sulla base dell’ultimo bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato pari a circa 89 milioni di euro.

3. Italgas Reti S.p.A. (di seguito anche “Italgas”), è una società attiva nella gestione dei servizi di distribuzione di gas sulle reti locali, settore in cui rappresenta, insieme a 2iRG, il principale operatore a livello nazionale per dimensione e operatività. Italgas ha presentato istanza di partecipazione al procedimento il 23 novembre 2017¹, in qualità di operatore direttamente interessato al mantenimento di dinamiche competitive nei mercati interessati dalla concentrazione.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

4. L’operazione di concentrazione notificata (di seguito anche l’Operazione o la Concentrazione) consiste nella acquisizione del controllo esclusivo di

¹ Vd. doc. 49.

Nedgia (e, indirettamente, della sua controllata Cilento Rete Gas S.r.l.) da parte di 2iRG.

5. L'Operazione è accompagnata da un accordo di servizio (*Transitional Service Agreement*, di seguito anche TSA), ai sensi del quale il Gruppo GNF continuerà a fornire, per un periodo massimo di dodici mesi dalla data del perfezionamento dell'operazione, una serie di servizi di natura tecnica, informatica e amministrativa in favore di Nedgia (estendibili di altri sei mesi per il solo servizio di monitoraggio della rete e di gestione del sistema SCADA), funzionali a garantire la continuità delle operazioni di quest'ultima, nonché la concessione di una licenza non esclusiva di utilizzo dei marchi GNF per un periodo di tre mesi dalla data del *closing*, periodo nel quale verrà completato il *de-branding* degli *asset* ceduti.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

6. L'operazione in esame, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della Legge n. 287/1990.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della Legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della stessa Legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 492 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente in Italia nell'ultimo esercizio da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro.

7. Le previsioni contenute nell'accordo di TSA che si accompagna all'operazione possono essere considerate direttamente connesse e necessarie alla stessa e, pertanto, si qualificano come restrizioni accessorie all'operazione².

IV. L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO E L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

² Vd. Commissione Europea, *Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni* (2005/C 56/03), par. 27-35.

8. A seguito della notifica dell'Operazione³, sono state richieste, con comunicazione inviata il 26 ottobre 2017, informazioni all'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (oggi, Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente; di seguito, ARERA)⁴ che le ha riscontrate con comunicazione pervenuta il successivo 13 novembre 2017⁵. Italgas, successivamente alla pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità dell'avviso relativo alla notifica dell'Operazione, ha trasmesso, con comunicazione pervenuta il 27 ottobre 2017⁶, alcune osservazioni in merito.

9. Il 15 novembre 2017 l'Autorità ha avviato, ai sensi dell'art. 16, comma 4 della Legge n. 287/1990, l'istruttoria, nei confronti di 2iRG e Nedgia, ritenendo che l'Operazione fosse suscettibile di determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati delle gare future per il servizio di distribuzione del gas naturale nei seguenti dodici Ambiti Territoriali Minimi (di seguito, ATEM): Agrigento, Foggia 1, Bari 2, Catania 1, Frosinone 2, Catania, Isernia, Salerno 3, Messina 2, Palermo 2, Brindisi, e Taranto⁷.

10. Il 21 novembre 2017, al fine di acquisire elementi utili per la valutazione della Concentrazione, è stata inviata una richiesta di informazioni ai principali operatori attivi nel settore della distribuzione del gas negli ATEM oggetto di avvio e in quelli limitrofi nonché ai principali operatori a livello nazionale e alle principali associazioni di distributori del gas⁸ (primo *market test*).

11. Il 22 novembre e sempre allo scopo di acquisire ulteriori elementi utili per la valutazione della concentrazione, è stata inviata una richiesta di informazioni a Gas Natural Italia S.p.A. facente parte dello stesso gruppo di Nedgia S.p.A.⁹: la richiesta è stata riscontrata, con comunicazione pervenuta il 24 novembre 2017¹⁰, dalla società Gas Natural Fenosa International S.A.,

³ Vd. doc. 48.

⁴ Vd. doc. 4. L'AEEGSI, ha seguito dell'entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*" (in G.U.R.I. n. 302, del 29 dicembre 2017, S.O. n. 62) ha assunto la nuova denominazione di Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente "ARERA"). Vd., altresì, Delibera ARERA n. 1/2018/A del 4 gennaio 2018, recante "*Avvio delle necessarie attività funzionali alla prima operatività dei compiti di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati, attribuiti all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma da 527 a 530, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205*" (pubblicata sul sito *internet* istituzionale <https://www.autorita.energia.it/it/docs/18/001-18.htm>).

⁵ Vd. doc. 6.

⁶ Vd. doc. 5.

⁷ Vd. doc. 9 e 10.

⁸ Vd. doc. da 14 a 45 compresi. Le risposte alla richiesta di informazioni sono pervenute dal 24 novembre al 4 dicembre 2017 (vd. doc. 53; 59; da 66 a 76 compresi; 78; 80; 81; da 83 a 87 compresi e 91).

⁹ Vd. doc. 46.

¹⁰ Vd. doc. 54.

nella sua qualità di controllante sia di Nedgia S.p.A. che di Gas Natural Italia S.p.A..

12. Il 23 novembre 2017 è pervenuta, da parte di Italgas e ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera *b*), del D.P.R. n. 217/2017, la richiesta di partecipazione al procedimento¹¹ che è stata accolta in pari data¹².

13. 2iRG ha trasmesso, con comunicazione pervenuta il 24 novembre 2017, propri scritti difensivi comprensivi di una memoria economica¹³.

14. Nel corso del procedimento istruttorio, sono state sentite in audizione le società 2iRG¹⁴, Italgas¹⁵ e Nedgia insieme a Gas Natural Italia S.p.A.¹⁶. 2iRG e Italgas hanno ripetutamente esercitato il diritto di accesso agli atti¹⁷.

15. Il 5 dicembre 2017 sono state chieste ulteriori informazioni a 2iRG¹⁸ e la Società, con comunicazione pervenuta il 6 dicembre 2017¹⁹, ha chiesto e ottenuto una proroga del termine per riscontrarla²⁰. La risposta di 2iRG è, quindi, pervenuta in data 9 gennaio 2018²¹.

16. Con delibera del 15 dicembre 2017, il termine di conclusione del procedimento è stato prorogato, ai sensi dell'articolo 16, comma 8, della Legge n. 287/1990, al 29 gennaio 2018²².

17. 2iRG, con comunicazione pervenuta il 21 dicembre 2017²³, ha presentato alcune misure ritenute idonee comunicazione delle risultanze istruttorie rappresentate dall'Autorità in sede di avvio del procedimento istruttorio.

18. Gli Uffici, al fine di ottenere utili indicazioni in merito all'efficacia di tali misure, hanno chiesto, con comunicazioni inviate il 22 dicembre 2017, alle società che già hanno partecipato attivamente al primo *market test* un secondo questionario (secondo *market test*)²⁴. Le risposte sono pervenute a partire dal 28 dicembre 2017 fino al 9 gennaio 2018²⁵.

¹¹ Vd. doc. 49.

¹² Vd. doc. 50.

¹³ Vd. doc. 55.

¹⁴ Vd. doc. 89 (verbale audizione del 28 novembre 2017), 90 (verbale audizione del 4 dicembre 2017); 126 (verbale audizione del 15 novembre 2017); 175 (verbale audizione dell'8 gennaio 2018) e 190 (verbale di audizione del 12 gennaio 2018).

¹⁵ Vd. doc. 95.

¹⁶ Vd. doc. 79.

¹⁷ Per 2iRG vd. doc. 12; 47; 63; 88; 122, 171 e 181. Per Italgas, vd. doc. 51; 133; 187 e 192.

¹⁸ Vd. doc. 92.

¹⁹ Vd. doc. 94.

²⁰ Vd. doc. 131.

²¹ Vd. doc. 173 e 174.

²² Vd. doc. 127, 128 e 129.

²³ Vd. doc. 134.

²⁴ Vd. doc. da 135 a 147 compresi. Con riguardo alle società riconducibili, direttamente o indirettamente, a uno stesso Gruppo societario la richiesta di informazioni (o secondo *market test*) è stata inviata - a differenza della precedente del 21 novembre 2017 (o primo *market test*) - soltanto alla Capo Gruppo.

²⁵ Vd. doc. da 150 a 158 compresi; 165; 167; 176; 177.

19. L'11 gennaio 2018 sono state inviate alle Parti e a Italgas la comunicazione delle risultanze istruttorie²⁶ con contestuale fissazione al 18 gennaio 2018 del termine di chiusura della fase istruttoria.

20. A seguito della comunicazione delle risultanze istruttorie, 2iRG, con successive comunicazioni pervenute il 16 e il 18 gennaio 2018, ha depositato una memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie e presentato ulteriori misure per superare le argomentazioni e le valutazioni di criticità concorrenziali svolte dagli Uffici²⁷. La società Italgas, con comunicazione pervenuta il 18 gennaio 2018²⁸, ha svolto proprie osservazioni critiche sulle misure presentate da 2iRG in data 16 gennaio 2018.

V. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

V.A. IL CONTESTO E LE CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE

21. L'operazione in esame è esecutiva della decisione strategica del gruppo GNF, operatore internazionale del settore con sede in Spagna, di dismettere l'attività di distribuzione del gas in Italia, svolta tramite la società Nedgia. L'obiettivo è stato perseguito da GNF tramite apposita procedura competitiva, ad esito della quale hanno presentato un'offerta definitiva, oltre a 2iRG, Italgas Reti S.p.A. e il fondo di investimento statunitense *I Squared Capital*²⁹.

22. In ragione degli ambiti di operatività delle Parti, l'Operazione interessa il settore della distribuzione di gas. Con specifico riferimento al settore della distribuzione del gas naturale, il provvedimento di avvio, in coerenza con analoghe precedenti operazioni di concentrazione³⁰, ha individuato i mercati rilevanti su cui valutare l'impatto concorrenziale dell'acquisizione in quelli delle gare future per l'aggiudicazione delle concessioni di distribuzione del gas naturale negli ATEM in cui entrambe le Parti sono significativamente presenti in termini di punti di riconsegna del gas serviti (di seguito, PDR).

²⁶ Vd. doc. 182; 183 e 184.

²⁷ Vd. doc. 189, 191 e 194.

²⁸ Vd. doc. 195.

²⁹ Vd. doc. 93, verbale di audizione congiunta di Nedgia S.p.A. e di Gas Natural Italia S.p.A..

³⁰ Vd. C11878 - *Italgas - Acegas-APS/Isoncina Reti GI*, provv. n. 24320 del 17 aprile 2013, in Boll. n. 17/2013, C11990 - *SEL- Società Elettrica Altoatesina/Azienda Energetica*, provv. n. 25550 del 15 luglio 2015, in Boll. n. 26/2015 e C12044 - *A2A/Linea Group Holding*, provv. n. 26012 del 18 maggio 2016, in Boll. n. 17/2016.

23. Il servizio di distribuzione del gas naturale, consistente nel trasporto di gas naturale lungo le reti locali, è stato, infatti, oggetto di una radicale novella normativa che ne ha modificato sia l'ambito territoriale di svolgimento – estendendolo dall'area comunale a quella sovra-comunale dei cd. ATEM – sia le modalità di assegnazione delle relative concessioni in esclusiva – prevedendo la selezione del distributore con gara pubblica – che la relativa durata, fissata a dodici anni³¹. I confini degli ATEM oggetto di concessione, sono stati definiti con il Decreto Ministeriale 19 gennaio 2011³² che ne ha identificati centosettantasette.

24. Il calendario per l'indizione delle gara d'ATEM, inizialmente predisposto dal D.M. n. 226/2011³³, è stato più volte modificato e prorogato da successivi interventi normativi³⁴. Tuttavia, la recente Legge n. 124/2017 (cd. Legge sulla concorrenza)³⁵ ha inteso sia accelerare lo svolgimento delle gare d'ambito, incaricando l'ARERA (già, AEEGSI) di semplificare l'iter procedurale di verifica della procedura di gara³⁶, che favorire la massima partecipazione alle stesse, aumentando le possibilità per gli operatori di ricorrere all'istituto del raggruppamento temporaneo di impresa (cd. RTI)³⁷.

³¹ Vd. Decreto Legislativo 23 maggio 2000 n. 164 e il successivo Decreto-Legge n. 159/2007, recante *“attuazione della Direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della Legge 17 maggio 1999, n. 144”*, in G.U.R.I. del 20 giugno 2000, n.142, e il successivo Decreto-Legge, 1° ottobre 2007, n. 159 recante *“Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale”* (in G.U.R.I. del 2 ottobre 2007, n. 229), convertito con modificazioni dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222 (in G.U.R.I. S.O. n. 249, del 30 novembre 2007, n. 279).

³² Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale del 19 gennaio 2011, recante *“Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale”*.

³³ Decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, recante *“Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del Decreto-Legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222”* (cd. Regolamento criteri), in G.U.R.I. del 27 gennaio 2012, n. 22, S.O. n. 20).

³⁴ Da ultimo, con i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 3 del Decreto-Legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante *“Proroga e definizione di termini”* e convertito con la Legge 15 febbraio 2016, n. 21.

Infine, il Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante *“Proroga e definizione di termini”*, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19 (in G.U.R.I. del 28 febbraio 2017, n. 49), ha disposto una proroga di ulteriori ventiquattro mesi per i soli ATEM in cui sono presenti comuni terremotati come individuati dall'articolo 1 ed elencati negli allegati 1 e 2 del Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189 (sisma del 24 agosto e del 26 ottobre 2016).

³⁵ Legge 4 agosto 2017, n. 124 recante la *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”* (in G.U.R.I. del 14 agosto 2017, n. 189).

³⁶ La semplificazione procedurale prevista dal Legislatore riguarda l'iter per la valutazione dei valori di rimborso da riconoscere al gestore uscente nell'ambito del trasferimento degli impianti di distribuzione in capo al gestore entrante, e quello per la verifica dei bandi di gara. Tale processo è stato avviato con la deliberazione dell'AEGSII del 7 settembre 2017, 613/2017/R/COM e si è recentemente concluso con la delibera 27 dicembre 2017 n. 905/2017/R/GAS.

³⁷ In particolare, è stato previsto che i requisiti riferiti alla capacità tecnica (previsti alle lettere a., c. e d. dell'articolo 10, comma 6 del regolamento di cui al Decreto 12 novembre 2011, n. 226, cit.) possono essere posseduti anche da uno solo dei partecipanti. Inoltre, è stato eliminato l'obbligo per l'impresa mandataria di

25. Il provvedimento di avvio istruttoria ha, quindi, individuato i mercati rilevanti dell'Operazione nei diciotto ATEM in cui entrambe le Parti sono presenti con sovrapposizioni non marginali in termini di quota di PDR gestiti. All'interno di questo insieme di diciotto future gare d'ambito, il provvedimento ha poi ritenuto che le sovrapposizioni in termini di quota di PDR potrebbero determinare effetti potenzialmente pregiudizievoli per la loro effettiva contendibilità nei seguenti dodici ambiti territoriali: Agrigento, Bari 2, Brindisi, Catania 1, Catania 2, Foggia 1, Frosinone 2, Isernia, Messina 2, Palermo 2, Salerno 3 e Taranto. Con riguardo alla effettiva indizione delle relative gare d'ATEM risultano essere già scaduti i termini per la pubblicazione del relativo bando di gara ma non ancora quelli che comporterebbero l'attivazione del potere sostitutivo prima della Regione e poi del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)³⁸.

V.B. I MERCATI RILEVANTI

26. Il servizio di distribuzione di gas naturale consiste nello svolgimento di varie attività connesse alla gestione della rete locale di trasporto del gas a bassa pressione, quali: la manutenzione e il potenziamento degli impianti, la gestione del pronto intervento, il bilanciamento fisico e commerciale, la lettura, gestione e aggiornamento dei contatori installati, nonché la realizzazione delle prestazioni tecniche e degli accertamenti sulla sicurezza degli impianti dei clienti finali. Questo servizio è svolto, per Legge, in regime di monopolio legale sulla base di una concessione e, pertanto, l'unica forma di concorrenza possibile in questa attività è quella relativa alla partecipazione alle gare d'ambito per l'affidamento delle concessioni venute a scadenza (cd. concorrenza per il mercato)³⁹.

possedere, in misura minima del 40%, i requisiti di cui alla lettera *b.* del citato articolo e relativi all'esperienza gestionale che però devono essere soddisfatti cumulativamente da tutti i partecipanti al RTI.

³⁸ Il potere sostitutivo di Regione e MISE in caso di inadempienza delle stazioni appaltanti è stato, da ultimo, disciplinato dal Decreto-Legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (milleproroghe)*" (in G.U.R.I. 30 dicembre 2015, n. 302), convertito con modifiche dalla Legge 25 febbraio 2016, n. 21.

³⁹ L'assegnazione tramite gara della concessione per il servizio di distribuzione di gas naturale è stata prevista dal Legislatore già a partire dal D. Lgs. n. 164/2000, recante "*Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144*", in G.U.R.I. del 20 giugno 2000, n. 142). Successivamente, il richiamato D.L. n. 159/2007, ha affidato al Ministero dello Sviluppo Economico ("MISE") il compito di definire degli ATEM per lo svolgimento delle gare e l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e di individuare dei criteri di gara e di valutazione delle offerte. Di conseguenza, nel corso del 2011, il MISE ha individuato 177 ATEM, di cui ha definito i relativi confini territoriali, provvedendo altresì a delineare il quadro di regole di riferimento per lo svolgimento delle gare, individuando in particolare i criteri di indizione della procedura di gara e di determinazione dell'offerta, nonché le date limite entro le quali gli ATEM erano tenuti ad effettuare gli adempimenti necessari per bandire la gara (DM 226/2011)

27. In conseguenza del quadro normativo vigente – e come già affermato in numerosi precedenti dell’Autorità⁴⁰ - il relativo mercato rilevante dovrà ritenersi coincidente con ciascuna gara d’ATEM. Gli effetti dell’Operazione in questo settore sono, pertanto, misurati in relazione ai mercati (futuri) delle gare d’ambito, avendo riguardo all’incidenza della stessa sul grado di concorrenza attesa in ciascuna gara interessata. In estrema sintesi, tale valutazione discende in primo luogo dalla attuale configurazione delle gestioni esistenti, posto il notevole vantaggio associato, in sede di gara, alla qualifica di gestore uscente prevalente⁴¹. In secondo luogo, si deve tener presente il grado di probabilità che altri operatori, anche attualmente non presenti nell’ATEM, partecipino alla gara. I principali *driver* che condizionano tale interesse sono: il grado di contendibilità percepita per l’ATEM (in prima approssimazione dipendente dalla quota detenuta dal principale gestore uscente sul totale dei PDR dell’ATEM), nonché alcune caratteristiche dell’ipotetico concorrente, quali la sua eventuale presenza nell’area geografica circostante o, più in generale, la sua dimensione (capacità finanziaria), che conferisce un ruolo importante alle ipotesi sul comportamento dei due principali *player* nazionali (*i.e.* Italgas S.p.A. e 2i Rete Gas S.p.A.), nonché, su scala macro-regionale, delle grandi *multiutility* (Hera S.p.A., Iren S.p.A. e A2A S.p.A.).

28. In coerenza con tale impostazione, la Parte notificante ha fornito una stima della quota dei punti di riconsegna del gas (PDR) detenute dalle società interessate dall’aggregazione societaria all’interno di ciascuno degli ATEM in cui risulta attiva la società acquisenda e nei quali, pertanto, si potrebbero verificare sovrapposizioni tra le Parti in termini di quote così definite. In linea con le valutazioni svolte dalle Parti in sede di notifica, con la prassi in uso tra gli operatori del settore e con i precedenti dell’Autorità, l’indicatore tipicamente utilizzato per la misurazione della operatività dei gestori attuali risulta, infatti, essere individuato dalle quote di PDR detenute dalle imprese all’interno di ciascun ATEM. Anche gli Uffici hanno, pertanto,

⁴⁰ Cfr. C11878 - *Italgas - Acegas-APS/Isontina Reti gas*, cit.; C11990 - *SEL- Società Elettrica Altoatesina/Azienda Energetica*, cit. e C12044 - *A2A/Linea Group Holding*, cit..

⁴¹ Dalle istruttorie condotte di recente dall’Autorità su tali mercati (vd., da ultimo, il provv. n. 26012, relativo al procedimento C12044- *A2A/Linea Group Holding*, cit.) è emerso con chiarezza che la grande maggioranza degli operatori considera l’essere presenti in un ATEM un vantaggio capace di condizionare le strategie delle imprese nella partecipazione alle gare sia in positivo (inducendole a concentrarsi sulle gare d’ATEM nei quali esse sono già presenti) sia in negativo (inducendole a ritenere scarsamente contendibili gli ATEM nei quali è presente un forte gestore uscente e, quindi, a non prevedere la partecipazione alle relative gare). L’importanza della presenza, e della consistenza di tale presenza, nell’ATEM, è legata tra l’altro al fatto che essa genera una barriera finanziaria rappresentata dall’obbligo, per il vincitore della gara, di rimborsare il cd. VIR (valore residuo degli investimenti) ai gestori uscenti. Lo sforzo finanziario richiesto all’operatore vincitore della gara ovviamente si riduce all’aumentare dei PDR da questo serviti nell’ATEM.

provveduto a effettuare autonome elaborazioni del medesimo indicatore, a partire dal database fornito dall'ARERA, il quale, oltre alle informazioni relative ai PDR, contiene anche indicazioni sul capitale investito netto (CIN) riconosciuto ai fini regolatori che costituisce un'altra grandezza, di natura diversa che può rilevare al fine di misurare il grado di operatività dei gestori attuali in un determinato ATEM. Le Tabelle che seguono, pertanto, illustrano le quote detenute dai gestori attuali in termini di PDR, risultanti dalla suddetta elaborazione⁴² (vd. tabelle nn. 1-12).

In tal senso, le tabelle che seguono illustrano le quote di PDR detenute dai principali operatori (ossia le imprese con una quota pari ad almeno il 5% dei PDR) all'interno dei dodici ATEM oggetto di istruttoria.

Tabella 1 – ATEM di Agrigento

Agrigento	Quota di PDR
2iRG	[30-35%]*
Nedgia	[30-35%]
Italgas Reti S.p.A.	[30-35%]

Tabella 2 – ATEM di Bari 2

Bari 2	Quota di PDR
2iRG	[40-45%]
Nedgia	[30-35%]
Italgas Reti S.p.A.	[25-30%]

Tabella 3 – ATEM di Brindisi

Brindisi	Quota di PDR
2iRG	[80-85%]
Nedgia	[10-15%]
SES Reti S.p.A.	[5-10%]

Tabella 4 – ATEM di Catania 1

Catania 1	Quota di PDR
2iRG	[35-40%]
Nedgia	[10-15%]
Italgas Reti S.p.A.	[40-45%]
SOGIP S.r.l.	[5-10%]

⁴² Si precisa che, in ogni caso, i dati forniti dalle Parti risultano molto simili alle elaborazioni degli Uffici. Si precisa altresì che, nella presente versione del documento, i dati delle quote di PDR e di CIN detenute dai gestori all'interno degli ATEM oggetto di istruttoria sono stati utilizzati - e forniti alle Parti del procedimento - sotto forma di forcella, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

Tabella 5 – ATEM di Catania 2

Catania 2	Quota di PDR
2iRG	[5-10%]
Nedgia	[55-60%]
ASEC S.p.A.	[30-35%]

Tabella 6 – ATEM di Foggia 1

Foggia 1	Quota di PDR
2iRG	[30-35%]
Nedgia	[30-35%]
Mediterranea Energia	[30-35%]
ADEN S.r.l.	[5-10%]

Tabella 7 – ATEM di Frosinone 2

Frosinone 2	Quota di PDR
2iRG	[65-70%]
Nedgia	[10-15%]
AQUAMET	[20-25%]

Tabella 8 – ATEM di Isernia

Isernia	Quota di PDR
2iRG	[50-55%]
Nedgia	[5-10%]
MELFI RETI GAS S.r.l.	[35-40%]
Italgas Reti S.p.A.	[5-10%]

Tabella 9 – ATEM di Messina 2

Messina 2	Quota di PDR
2iRG	[5-10%]
Nedgia	[40-45%]
Italgas Reti S.p.A.	[40-45%]
SI GAS distribuzione S.r.l.	[5-10%]

Tabella 10 – ATEM di Palermo 2

Palermo 2	Quota di PDR
2iRG	[5-10%]
Nedgia	[40-45%]
Consorzio SIMEGAS	[15-20%]
CO.M.E.S.T. S.r.l.	[5-10%]
CPL Distribuzione S.r.l.	[5-10%]
Italgas Reti S.p.A.	[5-10%]

Tabella 11 – ATEM di Salerno 3

Salerno 3	Quota di PDR
2iRG	[45-50%]
Nedgia	[5-10%]
AMALFITANA gas S.r.l.	[20-25%]
NUCERIA distribuz. gas S.r.l.	[5-10%]

Tabella 12 – ATEM di Taranto

Taranto	Quota di PDR
2iRG	[80-85%]
Nedgia	[10-15%]

V.C LE CONTESTAZIONI IN SEDE DI AVVIO

29. In sede di avvio, l’Autorità rilevava che, con specifico riferimento agli ATEM di Agrigento, Bari 2, e Foggia 1, l’Operazione poteva determinare la conseguenza di ricondurre a un unico centro decisionale di due principali operatori attualmente presenti nei suddetti ATEM – peraltro, con posizioni piuttosto simmetriche – i quali, in assenza della concentrazione, sarebbero stati, con ogni verosimiglianza, due dei tre principali contendenti per l’aggiudicazione delle relative gare d’ambito. A seguito dell’Operazione, la presenza congiunta delle Parti in termini di PDR in tali ATEM sarebbe risultata, peraltro, sempre superiore al 60%, determinando la costituzione di un operatore con una posizione di vantaggio tale da scoraggiare la partecipazione alla gara anche di potenziali terzi concorrenti riducendo, quindi, significativamente la loro contendibilità.

30. In merito, invece, agli ATEM di Catania 1 e Frosinone 2, i rilevati possibili effetti anticoncorrenziali della Concentrazione erano principalmente ricondotti al fatto che l’acquisizione di Nedgia (che detiene in tali ATEM rispettivamente il [10-15%] e il [10-15%] dei PDR) avrebbe determinato al contempo l’eliminazione del terzo più importante operatore attivo negli ATEM in questione (e, quindi, presumibilmente idoneo a rappresentare uno dei potenziali concorrenti alle relative gare) e il consolidamento della quota di 2iRG che, rafforzando (Frosinone 2) o raggiungendo (Catania 1) la posizione di primo operatore *incumbent*, avrebbe potuto detenere un vantaggio competitivo valutabile come scarsamente contendibile da altri operatori in sede di gara.

31. Con riferimento agli ATEM di Catania 2, Isernia, Salerno 3, Messina 2 e Palermo 2 i possibili effetti anticoncorrenziali dell’Operazione venivano motivati in considerazione del consolidamento della posizione di forza detenuta ante-concentrazione dalla Parte dotata di maggior presenza nell’ambito, che sarebbe stata tale da ridurre la contendibilità di quest’ultimo in sede di gara per altri operatori.

32. Infine, con riguardo agli ATEM di Brindisi e Taranto si rilevava, in sede di avvio istruttoria, che le Parti rappresentavano i principali operatori attualmente attivi in termini di PDR e, sebbene in tali ATEM fosse notevole

lo squilibrio della posizione detenuta *pre-merger* da ciascuna di esse - perché in entrambi 2iRG deteneva, già anteriormente all'Operazione, una percentuale di PDR superiore all'80% del totale - tuttavia, a seguito dell'acquisizione del principale operatore alternativo in termini di PDR, 2iRG sarebbe divenuto l'unico gestore uscente nei due ATEM in questione.

V.D. GLI APPROFONDIMENTI SVOLTI E GLI SVILUPPI ISTRUTTORI

V.D.1. Mappatura del posizionamento di mercato delle Parti

33. Nel corso dell'attività istruttoria, l'analisi dei singoli ambiti da parte degli Uffici si è arricchita di ulteriori elementi: in primo luogo, è stata effettuata una mappatura delle posizioni degli operatori anche negli ATEM confinanti e in quelli limitrofi (definiti come confinanti con almeno un ATEM confinante) rispetto ai dodici ATEM oggetto di avvio di istruttoria, allo scopo di tener presente quali possano essere, in ciascun contesto di mercato locale, gli operatori più probabilmente interessati, almeno in via potenziale, a partecipare alla gara per ciascuno dei dodici ATEM oggetto di attenzione dell'Autorità. Tale analisi ha permesso, da un lato, di qualificare meglio le valutazioni degli effetti dell'operazione nei dodici ATEM oggetto di indagine e, dall'altro, è stata utile a individuare gli operatori da consultare in sede di *market test*.

V.D.2. Il primo market test sull'impatto concorrenziale dell'Operazione e i suoi esiti

34. In secondo luogo è stato svolto, con richiesta di informazioni inviata il 21 novembre 2017⁴³, un primo *market test* coinvolgendo circa trenta imprese e tre delle principali associazioni del settore.

35. Oggetto del questionario sono stati, precisamente, i seguenti aspetti:

1. la valutazione della rilevanza comparativa assegnata dagli operatori del settore ai seguenti elementi fattuali ai fini di assumere la decisione di partecipazione o meno a una gara d'ATEM: (a) presenza pregressa nell'ATEM con una quota significativa di PDR (*i.e.* superiore al 50% del totale); (b) assenza nell'ATEM di un gestore uscente con una quota di mercato nell'ordine o superiore al 70-80% del totale dei PDR; (c) significativa o prevalente presenza pregressa negli ATEM confinanti o

⁴³ Vd. doc. da 14 a 45 compresi.

limitrofi (i.e. non confinanti ma vicini) a quello oggetto di gara; **(d)** altri elementi ritenuti costituire, in relazione alla specifica gara, vantaggi competitivi o barriere alla partecipazione (ad esempio, barriere finanziarie, organizzative, ecc.). Nell'eventualità in cui le imprese intervistate ritenessero che l'obbligo legale di corrispondere al gestore uscente il valore degli impianti costituisca una barriera finanziaria in grado di avvantaggiare quest'ultimo, è stato chiesto di precisare la rilevanza del livello di tale valore specificando, altresì, se la percezione della rilevanza di tale barriera differisca a seconda che il valore degli impianti sia quantificato in termini di VIR oppure di RAB;

2. l'individuazione di interventi idonei a superare il possibile disincentivo alla partecipazione a gare d'ATEM caratterizzate dalla presenza pregressa di un gestore uscente con una quota di mercato significativa (i.e. superiore al 50%) o prevalente (i.e. del 70/80% o superiore), e valutazione dell'idoneità o meno della nuova disciplina, introdotta dalla Legge n. 124/2017⁴⁴, in materia di partecipazione in ATI a facilitare la partecipazioni alle gare d'ambito aumentandone, di conseguenza, la contendibilità;

3. la valutazione, nell'ambito delle rispettive strategie industriali dei singoli operatori e in considerazione della prefigurata aggregazione dei due gestori uscenti, dell'interesse alla partecipazione a ciascuna delle dodici gare d'ambito oggetto del procedimento. Al riguardo, è stata, altresì, verificata l'opinione delle società coinvolte nel *market test* in merito alla possibilità che operatori diversi da quelli attualmente attivi nella distribuzione del gas naturale in Italia possano partecipare con offerte competitive a tali gare.

36. La richiesta di informazioni è stata riscontrata da diciannove imprese, alcune delle quali hanno risposto cumulativamente per tutte le imprese appartenenti al medesimo Gruppo societario, e dalle tre associazioni di categoria⁴⁵. Le risposte pervenute hanno, in linea generale, confermato la posizione interpretativa assunta dall'Autorità nei propri precedenti e confermata nel presente procedimento in merito ai vantaggi competitivi che l'*incumbency* conferisce ai fini della partecipazione alle gare d'ambito⁴⁶. In

⁴⁴ Legge 4 agosto 2017, n. 124 recante la "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*", cit.. Il riferimento è, precisamente, alle previsioni per cui: (i) i requisiti riferiti alla capacità tecnica (previsti alle lettere a), c) e d) dell'articolo 10, comma 6, del Regolamento di cui al D.M. n. 226/2011) possono essere posseduti anche da uno solo dei partecipanti all'ATI e (ii) è stato eliminato l'obbligo per l'impresa mandataria di possedere i requisiti di cui alla richiamata lettera a) relativi all'esperienza gestionale, in misura minima del 40%, pur dovendo gli stessi essere posseduti cumulativamente da tutti i partecipanti all'ATI.

⁴⁵ Vd. doc. 53; 59; da 66 a 76 compresi; 78; 80; 81; da 83 a 87 compresi e 91.

⁴⁶ Vd., in particolare, le risposte di cui ai doc. 67; 70; 70 bis; 71; 74 (quest'ultima, in particolare, enfatizza tra i criteri decisivi per la scelta di partecipazione meno a una gara d'ambito anche quello della contiguità

particolare, è stata confermata la propensione degli operatori a indirizzare le proprie strategie verso gli ATEM nei quali sono presenti con quote significative, nonché l'attribuzione di una forte capacità di condizionare le scelte di partecipazione a una gara d'ATEM alla pregressa prevalente presenza nel relativo territorio di un *incumbent* con una elevata quota di mercato in termini di PDR anche in considerazione del quadro di incertezza che ancora caratterizza lo svolgimento delle gare d'ambito⁴⁷.

37. Largamente condivisa è la convinzione per cui l'obbligo legale di corrispondere al gestore uscente il valore di rimborso degli impianti costituisca una significativa barriera finanziaria alla partecipazione alle gare⁴⁸ e che, da questo punto di vista, non vi sia sostanziale differenza a seconda che tale valore di rimborso sia parametrato al VIR o alla RAB. Del pari, maggioritaria è la valutazione positiva dei potenziali effetti, in termini di potenziamento della contendibilità delle gare d'ATEM, che possono derivare dalle nuove disposizioni in materia di partecipazione in ATI ma a condizione, secondo alcune imprese⁴⁹, che non sia presente un gestore uscente con una posizione di mercato prevalente.

38. Con riferimento alle regioni di interesse strategico per la partecipazione alle gare delle imprese intervistate, tra le venti che hanno risposto al questionario, sei hanno indicato di non avere alcuna regione di riferimento e/o di non conoscere ancora quali saranno le proprie regioni di interesse strategico. Otto imprese hanno dichiarato di considerare come regioni strategiche quelle in cui sono attualmente operative come distributori. Quattro imprese hanno indicato le regioni di attuale operatività e quelle limitrofe. Una impresa, oltre a indicare le regioni di attuale operatività e quelle limitrofe, non ha escluso la possibilità di partecipare in aree diverse.

territoriale dell'ATEM con altri ove il soggetto detenga una posizione significativa o preponderante in termini di PDR gestiti); 75; 76; 80; 83; 84 (questa risposta, in particolare, sottolinea che in caso di presenza di un operatore uscente con una quota prevalente di PDR occorra comunque valutarne l'importanza anche qualitativa valutando cioè "l'insieme di mezzi tecnici ed economico-finanziari a sua disposizione"); 85 e 91. Più articolate le risposte di cui ai doc. 72 e 81 che reputano sicuramente decisiva, ai fini della scelta di partecipazione o meno a una gara d'ambito, la pregressa significativa presenza (e *a fortiori* quella preponderante) nell'ATEM oggetto di gara come anche attribuisce "un peso" alla significativa presenza in ATEM confinanti ma non anche in quelli limitrofi/vicini.

⁴⁷ Vd. doc. 66. Alcune imprese lamentano che un correttivo al vantaggio competitivo derivante dalla condizione di *incumbent* potrebbe consistere solo nella definizione di ATEM di dimensioni inferiori (cfr., ad esempio, doc. 53).

⁴⁸ La risposta di cui al doc. 59 ritiene che tale esborso costituisca una barriera finanziaria solo in caso di partecipazione a più gare con conseguente non sostenibilità del livello complessivo di indebitamento.

⁴⁹ Vd., in particolare, le risposte di cui ai doc. 85. La risposta di cui al doc. 59 ritiene, invece, che una valutazione sugli effetti di tale novella legislativa possa esprimersi solo dopo lo svolgimento di un certo numero di gare. La risposta di cui al doc. 85 sottolinea, peraltro, che nelle procedure di gara sinora avviate tali disposizioni non si è registrato nessun effetto positivo riconducibile alle nuove disposizioni sulla partecipazione in ATI.

Una sola impresa, infine, ha dichiarato di avere un interesse in quasi tutte le regioni italiane⁵⁰.

39. Per quel che riguarda, invece, l'interesse a partecipare alle gare d'ambito per gli specifici ATEM oggetto di istruttoria antecedentemente all'operazione e la possibilità che la concentrazione in esame modificasse i preesistenti incentivi a partecipare alle stesse, le imprese intervistate hanno risposto come segue.

40. Con specifico riferimento agli ATEM oggetto di istruttoria, tredici delle 20 imprese che hanno risposto al *market test* hanno manifestato, allo stato, interesse nullo o al più scarso per la partecipazione alla futura gara. In particolare, tra queste, otto hanno affermato di non avere interesse, quattro di non avere ancora preso una decisione e una non ha risposto a questa domanda. Nessuna di queste tredici imprese ha conseguentemente affermato che l'operazione fosse in grado di influenzare il proprio incentivo a partecipare alle gare per i predetti dodici ATEM.

41. Le rimanenti sette imprese hanno invece dichiarato di essere interessate a uno o più dei dodici ATEM oggetto di istruttoria. In particolare, nella situazione antecedente all'operazione, gli ATEM Salerno 3 e Bari 2 avrebbero suscitato il potenziale interesse di tre delle imprese intervistate; Foggia 1, Isernia, Agrigento e Palermo 2 avrebbero suscitato il potenziale interesse di due delle imprese intervistate; Brindisi, Catania 1, Catania 2, Messina 2 e Frosinone 2 avrebbero suscitato il potenziale interesse di una delle imprese intervistate.

42. Delle dette sette imprese, che hanno manifestato un potenziale interesse per almeno uno dei dodici ATEM oggetto di istruttoria, quattro hanno affermato che l'operazione influenzerà negativamente il proprio incentivo a partecipare alle relative gare. Le rimanenti tre (le quali complessivamente avevano manifestato interesse per quattro degli ATEM sopra indicati) hanno affermato, invece, che l'Operazione non influenzerà la propria strategia di partecipazione alle gare⁵¹.

43. Circa la possibile presenza di operatori stranieri interessati alla partecipazione alle gare d'ATEM, dal *market test* non emergono indizi dai quali si possa dedurre che gli operatori del settore si aspettino realisticamente l'arrivo di offerte concrete alle gare da parte di soggetti esteri o comunque diversi da quelli che già svolgono l'attività di distribuzione, in ciò confermando quanto emergeva dai *market test* svolti in precedenti

⁵⁰ Vd. doc. 121.

⁵¹ Vd. doc. 121.

procedimenti istruttori. La maggior parte degli operatori che hanno risposto al *market test*, infatti, ha dichiarato di non essere in grado di rispondere al quesito o, comunque, di non disporre di elementi che consentano di prevedere un interesse alla partecipazione alle gare d'ATEM da parte di soggetti diversi dagli attuali operatori nazionali⁵². Alcune risposte, tuttavia, forniscono in proposito generici riferimenti come, ad esempio, a voci diffuse nel settore circa l'interesse di Gruppi finanziari internazionali all'acquisizione di piccoli distributori ai fini della partecipazione alle gare d'ambito⁵³ o al possibile interesse di alcuni Gruppi e società attive in Austria e Croazia ma, in questo caso, con riguardo alle sole gare relative agli ATEM settentrionali⁵⁴. Di contro, alcune imprese hanno esplicitamente affermato di ritenere del tutto inverosimile o, comunque, improbabile che operatori stranieri partecipino alle gare d'ATEM⁵⁵.

V.D. 3. Le prime misure correttive di natura comportamentale proposte da 2iRG.

44. Benché 2iRG, nel corso del procedimento, abbia ripetutamente sostenuto l'inidoneità dell'aggregazione societaria notificata a costituire o rafforzare una posizione dominante sui mercati interessati⁵⁶ (cfr. *infra*), a seguito del *market test*, la società ha proposto rimedi di natura comportamentale, che la stessa considerava idonei a superare le preoccupazioni concorrenziali eventualmente ritenute sussistenti dall'Autorità⁵⁷.

45. In sintesi, i rimedi proposti, relativi solo ad alcuni degli ATEM oggetto di istruttoria, si articolavano nelle seguenti quattro misure, la cui applicazione sarebbe stata graduata in funzione della criticità concorrenziale che la Parte riconosceva in relazione a detti ATEM, come meglio specificato

⁵² Vd., ad esempio, le risposte di cui ai doc. 53; 66; 70; 70bis; 71; 75; 76 e 80.

⁵³ Vd. la risposta di cui al doc. 91.

⁵⁴ Vd. risposta di cui al doc. 59.

⁵⁵ Vd. risposte di cui ai doc. 84 e 85. Altre risposte hanno sottolineato alcune caratteristiche delle gare d'Ambito che, in teoria, potrebbero incentivare la partecipazione anche di operatori esteri, quali, ad esempio: la derivazione comunitaria della normativa che disciplina le gare d'ambito (vd. doc. 83) e le modifiche introdotte dalla Legge n. 124/2017 in materia di partecipazione consorziata alle gare d'ATEM (doc. 81).

⁵⁶ Vd. doc. 55 e 60.

⁵⁷ Vd. doc. 77 (comunicazione di presentazione di impegni pervenuta il 30 novembre 2017); doc. 89 (verbale audizione di 2i RG del 28 novembre 2017); 90 (verbale di audizione di 2i RG del 4 dicembre 2017); 125 (comunicazione presentazione di impegni pervenuta il 18 dicembre 2017); 134 (comunicazione presentazione di impegni pervenuta il 21 dicembre 2017); 175 (verbale di audizione di 2iRG dell'8 gennaio 2018).

in seguito⁵⁸.

a) *Misura anticipazione delle scadenze delle concessioni*

46. La prima misura è stata individuata nella anticipazione della scadenza di alcune delle concessioni oggi presenti all'interno degli ATEM di Foggia 1 e Frosinone 2⁵⁹ e finanziate dal c.d. “*piano di metanizzazione del Mezzogiorno*” che, per legge, dovrebbero confluire nella concessione d'ambito soltanto dopo la loro scadenza naturale⁶⁰. In particolare, per effetto della misura, l'aggiudicatario potrebbe gestire da subito anche tali concessioni - che nonostante la scadenza posticipata *ex lege* devono essere ricomprese nell'offerta di gara, sia economica che di sviluppo della rete- percependo la relativa tariffa, senza dover attendere il disomogeneo lasso di tempo previsto ai sensi della normativa applicabile. Come ha precisato 2iRG, benché in questa ipotesi il gestore entrante dovrebbe corrispondere fin da subito al gestore uscente il valore del VIR relativo a tali concessioni (oltre a quello relativo al resto delle concessioni che vanno a costituire l'ATEM), poiché ove intervenissero le suddette anticipazioni il gestore entrante vedrebbe ad aggiudicarsi un ATEM intero e la gestione, fin da subito, di un numero maggiore di PDR, a tale maggiore esborso corrisponderebbe quindi, ovviamente, un maggior valore in termini tariffari. Inoltre in ogni caso per gran parte dei comuni interessati dalle c.d. “Concessioni Metanizzazione Mezzogiorno” il valore del VIR non risulta superiore al valore della RAB⁶¹.

⁵⁸ In particolare, la società acquirente ha manifestato la propria disponibilità ad applicare la misura ritenuta più onerosa (i.e. la dilazione del pagamento del VIR, cfr. *infra*) soltanto agli ATEM di Bari 2 e Foggia 1 e solo per le concessioni attualmente nella titolarità di Nedgia

⁵⁹ Vd. doc. 77. Rispetto all'ATEM di Bari 2, invece, tale misura non è ipotizzabile in quanto in detto ambito le Parti non detengono concessioni la cui scadenza sia “disallineata” rispetto alla decorrenza della relativa gara.

⁶⁰ Vd. doc. 77. L'Autorità ha segnalato l'esistenza di questi disallineamenti come un *vulnus* alla concorrenza per le gare dei relativi ATEM (vd. parere *ex art.* 21, legge n. 287/1990, AS1284 *Concessioni per la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale*, del 21 giugno 2016, in Boll. n. 24/2016).

⁶¹ Su detta misura, con comunicazione pervenuta in data 9 gennaio 2018, 2iRG ha fornito alcune precisazioni principalmente in ordine alle modalità con cui verrebbe effettuata l'anticipazione della scadenza della concessione. In particolare, 2iRG ha chiarito che, secondo quanto previsto dalla normativa e dalla regolazione rilevante, il gestore entrante della concessione d'ATEM può chiedere al detentore della concessione comunale ricompresa nell'ATEM che rientri tra quelle finanziate nell'ambito del piano per la metanizzazione del Mezzogiorno la risoluzione anticipata di quest'ultima. 2iRG si impegna quindi a dichiarare già prima della gara che - se richiesta - concederà il proprio consenso alla scadenza anticipata delle concessioni di questo tipo ancora in essere, con rinuncia ad ogni mancato profitto ed agli incentivi regolatori. 2iRG spiega, altresì, che sebbene per la risoluzione sia necessario il consenso dell'Ente locale concedente, detto consenso si risolverà in un atto automatico e meramente formale visto che dalla anticipata e gratuita risoluzione della concessione detto Ente avrebbe soltanto vantaggi e nessun onere economico a suo carico, posto che le concessioni di questo tipo prevedono tutte un canone nullo o quasi. Un eventuale ipotetico diniego da parte del Comune potrebbe dunque “addirittura costituire fonte di responsabilità contabile per l'Ente locale”.

b) *Misura occupazionale*

47. La seconda misura proposta prevede la auto-riduzione degli oneri di assunzione dei dipendenti del gestore uscente (sia esso 2iRG o Nedgia) che per la clausola sociale compresa nei bandi dovrebbero essere assunti dal gestore entrante. Le parti si impegnerebbero a “trasmettere” un numero inferiore di dipendenti rispetto a quello previsto per legge. In particolare, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 21 aprile 2011⁶², il personale addetto alla gestione degli impianti oggetto di gara e una quota parte del personale che svolge funzioni centrali di supporto all’attività di distribuzione e misura degli impianti stessi è soggetto al passaggio diretto e immediato al gestore subentrante, con la salvaguardia delle condizioni economiche individuali in godimento, con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all’anzianità di servizio. Se il rapporto dipendenti/PDR è superiore a 1/1.500, il gestore uscente deve giustificarlo alla stazione appaltante. La misura prevedrebbe l’impegno del gestore uscente, per le concessioni dell’ATEM gestite da Nedgia o da 2iRG, a consentire al gestore subentrante - ove diverso dal gestore uscente - di scegliere, in base alle proprie esigenze organizzative e di efficienza interna, il numero di dipendenti del gestore uscente soggetti al passaggio diretto al nuovo gestore, anche in misura inferiore rispetto alla soglia di un dipendente ogni 1.500 PDR prevista dal DM e pari a un dipendente ogni duemila PDR, con facoltà inoltre di rinunciare al trasferimento di quei dipendenti indicati dal gestore uscente come correlati a funzioni centrali. I dipendenti identificati dal gestore uscente come soggetti al passaggio diretto, ma non richiesti dal gestore subentrante resterebbero alle dipendenze del gestore uscente alle medesime condizioni economiche individuali in godimento, con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all’anzianità di servizio⁶³.

⁶² Decreto Ministeriale del 21 aprile 2011 del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, recante “*Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas*”.

⁶³ Con la comunicazione del 9 gennaio 2018 2iRG ha fornito ulteriori chiarimenti anche su questa misura, con particolare riferimento al numero di dipendenti che effettivamente sarebbero, ad oggi e anche in assenza di misura, trasmessi da 2iRG e da Nedgia ad eventuali gestori entranti nei territori degli ATEM oggetto di istruttoria. 2iRG spiega che tale numero, [omissis] possa essere comunque significativamente più elevato rispetto a quello massimo (1 ogni 2.000 PDR) proposto nell’impegno. Inoltre, l’impegno in realtà, consentendo al nuovo entrante anche di richiedere di non farsi trasferire il personale centrale afferente alle concessioni di cui sta prendendo la gestione, consentirebbe di abbattere ulteriormente il numero di addetti (e il relativo costo) del quale il vincitore della gara d’ATEM dovrà farsi carico.

c) *Misura contratto di servizio*

48. Una terza misura è rappresentata dall'impegno a stipulare, con un eventuale gestore subentrante, alle condizioni previste dall'ARERA per servizi analoghi, un contratto di servizi (*Transitional Service Agreement*, di seguito "TSA") di un anno, finalizzato ad agevolare il subentro nella gestione della rete da parte dell'aggiudicatario; attraverso tale misura il gestore uscente, con riferimento alle concessioni attualmente detenute da Nedgia o da 2iRG, si impegna a sottoscrivere con il gestore subentrante, ove diverso dal gestore uscente, un TSA della durata di dodici mesi funzionale ad agevolare il subentro nella gestione della rete da parte dell'aggiudicatario della gara. Un *term-sheet* contenente i corrispettivi e le principali condizioni contrattuali del TSA sarebbe reso pubblico in vista delle summenzionate gare, così da consentirne la valutazione da parte dei potenziali offerenti. Fermo restando il passaggio all'aggiudicatario della gestione della rete e del personale - con il connesso corredo di informazioni, dati e documenti - il TSA potrebbe includere attività collegate al *know-how* riferito alle concessioni messe a gara e dunque identificabili con le conoscenze e le abilità necessarie per gestire il servizio in una determinata zona. Il TSA potrebbe includere tutte le attività di supporto tecnico e di sistemi informativi inerenti il servizio di distribuzione del gas attraverso la rete, necessarie per consentire la più efficace migrazione del nuovo perimetro di PDR gestiti, nell'organizzazione del nuovo gestore.

Tra le possibili attività si possono individuare:

- le attività funzionali a garantire la migrazione dei dati e dei processi per la presa in carico del servizio e della gestione degli impianti
- le attività di supporto alla gestione, esercizio, manutenzione degli impianti e le operazioni fisiche di attivazione, disattivazione, sospensione e riattivazione;
- le attività di supporto alla gestione dei misuratori del gas naturale e dei dati di misura;
- le attività di commercializzazione inerenti la gestione dei rapporti con le società di vendita utenti della rete di distribuzione.

49. I servizi oggetto del TSA verrebbero prestati in relazione a una porzione significativa della rete oggetto di trasferimento al nuovo gestore, pari, come indicato, a tutti i PDR dell'ATEM appartenenti alle reti facenti capo a Nedgia o a 2iRG. Quanto al corrispettivo per il servizio, questo dovrebbe fare riferimento a prezzi di mercato e comunque non sarebbe superiore alla

quota parte dei corrispettivi tariffari riconosciuti dall'ARERA riconducibile in proporzione ai servizi effettivamente svolti nell'ambito delle attività di distribuzione, misura e di commercializzazione, laddove applicabili.

d) *Misura dilazione del VIR*

50. La quarta e ultima misura, applicabile unicamente agli ATEM di Foggia¹ e Bari², consiste nella posticipazione (per un periodo di uno-due anni) del pagamento del VIR che il gestore entrante deve al gestore uscente e che rappresenta la principale barriera finanziaria per la partecipazione alle gare. Attraverso tale misura il gestore uscente si impegnerebbe a consentire all'aggiudicatario della futura gara d'ATEM, ove diverso dal gestore uscente, di corrispondere una porzione di VIR pari a circa il 30% dei PDR degli ATEM di Bari 2 e Foggia 1 (si tratta dei PDR afferenti alle concessioni detenute da Nedgia in tali ATEM), in misura dilazionata, al termine di un periodo pari a 1 anno/1 anno e mezzo dalla data di effettivo subentro nella gestione. In particolare, il nuovo gestore sarebbe immesso nella disponibilità delle reti al momento dell'effettivo trasferimento della gestione, e subentrerebbe da subito nella gestione di tutti gli impianti, percependo integralmente la corrispondente tariffa; l'effetto traslativo della proprietà delle reti e degli impianti oggetto di dilazione sarebbe subordinato all'integrale pagamento del VIR. In altre parole, per effetto della misura, il nuovo gestore entrerebbe nella disponibilità delle reti nello stesso momento in cui sarebbe normalmente subentrato ad esito dell'aggiudicazione, vale a dire al momento dell'effettivo *handover*, senza alcun vincolo per le attività di distribuzione e misura, anche in assenza di una immediata corresponsione integrale del VIR, di cui, in parte, si consentirebbe il pagamento dilazionato.

51. 2iRG ha specificato che la dilazione del pagamento del VIR, sarebbe concessa a condizioni che la Parte giudica di per sé vantaggiose e, in ogni caso, di gran lunga inferiori al tasso di remunerazione del capitale che compone la tariffa. A completamento di questa misura, 2i RG ha evidenziato in concreto l'esistenza della disponibilità di un primario istituto bancario a valutare la possibilità di finanziare l'aggiudicatario della gara d'ATEM al fine della corresponsione di un ammontare sino al 65% della RAB degli ATEM Bari 2 e Foggia 1 nell'ambito di una impostazione del prestito riconducibile ad uno schema di *Project Financing*⁶⁴.

⁶⁴ Vd. doc. 134 (comunicazione di presentazione impegni pervenuta il 21 dicembre 2017).

V.D.4. Il secondo market test sulle misure comportamentali proposte da 2iRG e i suoi esiti

52. Alla luce dell'innovatività e della complessità delle misure proposte da 2iRG, oltre che in ragione della numerosità degli ambiti e delle situazioni locali coinvolte, è stato quindi effettuato un secondo *market test*, volto ad apprezzare l'interesse degli operatori nei confronti delle misure stesse e, conseguentemente, assumere elementi in ordine alla loro efficacia quali misure utili ad ampliare il novero dei soggetti interessati alla partecipazione alle gare negli ATEM coinvolti, aumentando la contendibilità delle relative gare suscettibili di essere incise negativamente dall'operazione in esame.

53. È stata, quindi, avviata una nuova consultazione che ha coinvolto un sottoinsieme degli operatori che avevano risposto al *primo market test*. Tale sottoinsieme è stato individuato [*omissis*] allo scopo di verificare l'incidenza delle misure proposte sugli incentivi alla partecipazione alle gare future degli ATEM di interesse.

54. Nello specifico, a tali operatori è stato richiesto di indicare se e in che misura i correttivi prospettati dalla parte fossero ritenuti idonei a incidere sulla decisione degli stessi di partecipare o meno con un'offerta competitiva a una procedura di gara indetta per l'affidamento in gestione del servizio di distribuzione di gas naturale in ciascuno degli ATEM sopra indicati, eventualmente anche modificando quanto già comunicato all'Autorità⁶⁵. Si è richiesto poi di indicare se un'eventuale modifica degli incentivi a partecipare alla gara potesse derivare dall'insieme delle misure adottate congiuntamente o se fosse sufficiente una sola di esse o un loro sottoinsieme (specificando quale/i), oltre che di fornire – se del caso – un ordinamento delle misure proposte secondo l'importanza attribuita dal rispondente. Infine, è stato richiesto se per l'efficacia delle misure prospettate sarebbe stato sufficiente che le stesse fossero adottate per le concessioni detenute da una sola delle due società Parti dell'operazione di concentrazione oppure se fosse necessario che venissero estese alle concessioni di entrambe, nonché di indicare e descrivere eventuali ulteriori e diverse misure che dovessero rappresentare (in aggiunta o in sostituzione di quelle proposte da 2iRG) un efficace incentivo in grado di accrescere la probabilità che l'impresa fruitrice

⁶⁵ Nel prospettare agli operatori intervistati le misure suggerite da 2iRG non si è fatto riferimento alla limitazione alla loro applicazione così come specificata dalle Parti del procedimento al momento della loro presentazione. Nella richiesta di informazioni si è voluto infatti verificare l'effetto potenziale atteso dalle misure formulate dalle Parti piuttosto che analizzare l'esito concreto delle stesse sui soli ATEM ai quali le Parti stesse le hanno selettivamente riferite (vd. doc. 135-147).

potesse presentare un'offerta alle gare per gli ATEM oggetto di istruttoria.

55. Le imprese rispondenti hanno espresso, in maggioranza, un giudizio complessivamente positivo sulle misure e sulla loro capacità, in termini generali, di ridurre i costi per la partecipazione alle gare, pur esprimendo dubbi specifici su alcune di esse o ritenendo necessarie alcune precisazioni. Inoltre, numerose risposte hanno precisato che l'efficacia delle misure era subordinata alla loro applicazione alle concessioni detenute da entrambe le parti (Nedgia e 2iRG) e non soltanto a una di esse.

56. Con riferimento alla possibilità che le misure, in una qualche articolazione delle stesse, potessero determinare l'impresa rispondente a partecipare alle gare d'ambito in oggetto, è pervenuta però una sola risposta specifica in senso affermativo⁶⁶, relativa all'ATEM di [omissis], e una seconda, formulata in termini più generici (nel senso che non specificava quale fosse l'ATEM alla cui gara le misure avrebbero indotto il rispondente a partecipare)⁶⁷. Alcuni altri operatori hanno sostenuto che, pur non modificando il proprio specifico incentivo, le misure apparivano comunque in grado di facilitare la partecipazione di altri operatori alle gare d'ATEM⁶⁸. Va tuttavia precisato che nessuna delle quattro imprese che nella risposta al primo *market test* avevano affermato di essere originariamente interessate a partecipare ad una o più delle gare per gli ATEM oggetto di istruttoria ma che non avrebbero più partecipato in caso di realizzazione dell'operazione ha risposto, nel secondo *market test*, che gli impegni proposti sarebbero stati sufficienti a restaurare l'originario interesse a partecipare alle gare, venuto meno a causa della concentrazione⁶⁹.

57. Con riferimento alla valutazione dell'importanza relativa delle singole

⁶⁶ Vd. doc. 152.

⁶⁷ Vd. risposta di cui al doc. 155 dove è stato dichiarato che le misure, con particolare riferimento alla dilazione del pagamento del VIR, potrebbero modificare favorevolmente i flussi di cassa attesi dal gestore entrante. Tuttavia, il medesimo rispondente ha anche sottolineato che esse influiscono solo a seguito dell'aggiudicazione. Anche la risposta di cui al doc. 154 apprezza le misure proposte (sebbene sottolinei la particolare ingessatura del mercato della distribuzione del gas naturale) e afferma che l'applicazione congiunta di quelle relative all'anticipazione delle scadenze delle concessioni interessate dal progetto di metanizzazione del Mezzogiorno, della stipula di un *Transitional Service Agreement*, del contenimento degli oneri per garantire il livello occupazionale e di dilazione del VIR, "sarebbe idonea a incidere sulla decisione della società di partecipare alla procedura di gara in ATEM anche nei casi di una presenza sostanziale di un incumbent nazionale, facilitando il passaggio di gestione e assicurando che il nuovo operatore non sia costretto a sobbarcarsi costi per personale ridondante".

⁶⁸ A riguardo, ad esempio, un rispondente (che ha sottolineato di non essere direttamente interessato agli ATEM oggetto di istruttoria, neanche a seguito delle misure) ha sostenuto che la misura occupazionale e il TSA potrebbero comportare "notevoli facilitazioni" per i gestori entranti, ed ha rimarcato la potenziale importanza della dilazione del pagamento del VIR, soprattutto per i gestori minori (vd doc. 167). Come si è detto, tuttavia, solo in un paio di casi le risposte hanno fornito un riscontro diretto sull'efficacia delle misure rispetto alle strategie di partecipazione alle gare degli operatori del settore che hanno risposto al *market test*.

⁶⁹ In particolare, tre delle quattro imprese hanno risposto affermando esplicitamente che le misure non erano sufficienti a ribaltare la loro opinione mentre la quarta non ha risposto al secondo *market test*.

misure, quelle che hanno suscitato un maggiore interesse degli operatori intervistati (nei termini sopra descritti) sono la possibilità di dilazionare la corresponsione del VIR e la disponibilità di 2iRG a stipulare un contratto di servizio a favore del gestore subentrante. La misura relativa ai livelli occupazionali ha raccolto un interesse diversificato, mentre minore è stato l'interesse nei confronti della misura consistente nella anticipazione delle scadenze delle concessioni del c.d. “progetto di metanizzazione del Mezzogiorno”⁷⁰. È stata poi espressa, da parte di alcuni rispondenti, la necessità di chiarire meglio le condizioni a cui le misure stesse saranno applicate (in particolare con riferimento ai costi della dilazione del pagamento del VIR e ai costi e alle modalità operative della misura relativa alla possibilità di stipulare un contratto di servizio).

58. Alcune risposte, al contrario, hanno invece sottolineato l'inefficacia delle misure proposte da 2iRG a produrre modifiche concrete rispetto agli effetti attesi dell'operazione. In primo luogo, ha risposto in tal senso Italgas, con argomentazioni dettagliate in seguito (cfr. *infra*).

59. Oltre a quella di Italgas, sono poi pervenute anche altre due risposte⁷¹ nelle quali viene dato un giudizio decisamente negativo sulla efficacia degli impegni. Una di esse evidenzia, in termini del tutto generali, come le misure proposte da 2iRG, come pure una loro eventuale modifica non incidono sulle eventuali determinazioni della stessa a partecipare alle gare per ciascuno degli ATEM oggetto di istruttoria. Una seconda impresa, invece, discute in modo più articolato i singoli impegni, sostenendo che: la misura della anticipazione delle scadenze delle concessioni oggetto del programma di metanizzazione accorderebbe “*un vantaggio piuttosto limitato*”; la misura che consente la stipula del TSA comporterebbe un limitato vantaggio e un costo aggiuntivo, per cui per essere efficace dovrebbe essere accompagnata da una compensazione che consenta di far fronte al costo; la misura che riduce il personale passato dal gestore uscente al gestore entrante dovrebbe garantire che venisse comunque trasferito il personale “chiave”, e dovrebbe essere applicata in ogni caso attraverso accordi diretti tra gestore uscente e gestore entrante; la misura della dilazione del pagamento del VIR sarebbe

⁷⁰ Con riferimento a quest'ultima misura, in alcune risposte si è addirittura ipotizzato che la stessa avesse un effetto negativo, in quanto avrebbe accresciuto l'ammontare del VIR da rimborsare al gestore uscente al momento del subentro nella concessione, in quanto con il posticipo delle scadenze delle concessioni oggetto del progetto di metanizzazione il pagamento del VIR sarebbe stato limitato alle concessioni effettivamente trasmesse al nuovo gestore all'inizio della decorrenza del periodo di gestione. Al riguardo la Parte ha spiegato che la misura verrebbe attivata solo a richiesta del gestore subentrante, che quindi potrebbe richiedere l'immissione anticipata nella gestione delle concessioni oggetto del progetto di metanizzazione solo ove ritenesse tale opportunità vantaggiosa.

⁷¹ Vd. doc. 176 e 177.

inefficace in primo luogo perché non se ne conoscono i costi e in ogni caso perché il periodo previsto per la dilazione (un anno – un anno e mezzo) è troppo limitato. In generale, sempre secondo questo operatore, le misure diverrebbero inoltre del tutto inefficaci a stimolare la partecipazione di terzi negli ATEM in cui a valle dell'operazione le Parti della concentrazione venissero a detenere quote di PDR superiori al 60%.

60. Solo alcune delle imprese, infine, hanno risposto alla domanda con la quale si chiedeva di individuare eventuali misure “diverse e ulteriori” che avrebbero potuto avere efficacia nel compensare gli effetti anticoncorrenziali dell'operazione. Nelle risposte ricevute sono state auspiccate ad esempio l'imposizione, per i gestori uscenti che detengano più del 50% dei PDR di un ATEM, di obblighi informativi ulteriori rispetto a quanto previsto dalla normativa⁷², nonché misure (non meglio specificate) per favorire le aggregazioni in ATI di soggetti più piccoli⁷³. Italgas, ribadendo quanto già affermato nella memoria sopra citata, ha sostenuto che per risolvere le criticità concorrenziali generate dall'operazione, l'unico rimedio consisterebbe nella cessione delle concessioni acquisite in misura sufficiente a contenere la quota della *merged entity* in ciascun ATEM al massimo entro il 45% del totale⁷⁴. Anche una delle altre due società che hanno giudicato negativamente gli impegni ha sostenuto la necessità di misure dismissive, in particolare con riferimento alle reti degli “ATEM in cui l'operazione comporterebbe il ricongiungimento ad un unico centro decisionale dei due principali operatori presenti con una quota post-concentrazione superiore al 60%”⁷⁵. Quest'ultima società ha suggerito, in alternativa, che un incentivo adeguato potrebbe derivare “dal riconoscimento, in caso di aggiudicazione della gara da parte di un nuovo operatore, di un consistente sconto (almeno pari al 20%) sul VIR da corrispondere al gestore uscente”.

V.D.5. Le nuove misure correttive, comportamentali e strutturali, proposte da 2iRG a valle della comunicazione delle risultanze istruttorie

61. Ad esito dei risultati del secondo *market test* e dell'attività istruttoria condotta, l'Autorità ha quindi inviato alle Parti del procedimento in data 11 gennaio 2018 la comunicazione delle risultanze istruttorie (di seguito anche “CRI”), nell'ambito delle quali è stato valutato l'effetto dell'operazione,

⁷² Vd. doc. 154.

⁷³ Vd. doc. 153.

⁷⁴ Vd. doc. 157.

⁷⁵ Vd. doc. 177.

anche alla luce dell'applicabilità delle misure comportamentali proposte da 2iRG nei tre ATEM di Foggia 1, Bari 2 e Frosinone 2.

In particolare, l'Autorità ha riscontrato che l'Operazione, così come prospettata, avrebbe comportato effetti restrittivi nei tre ATEM citati, malgrado le misure per essi proposte da 2iRG, nonché negli ATEM di Agrigento, Catania 1, Catania 2, Isernia, Salerno 3, per i quali 2iRG non aveva proposto alcuna misura correttiva⁷⁶.

a) Le misure proposte da 2iRG con la comunicazione del 16 gennaio 2018

62. Con comunicazione pervenuta il 16 gennaio 2018⁷⁷, 2iRG ha quindi presentato un secondo pacchetto di misure, finalizzato ad arricchire le misure già descritte al fine di renderle più efficaci, sia proponendone l'estensione a un numero maggior di ambiti, sia prevedendo la possibilità di effettuare la dismissione delle posizioni di 2iRG nell'ATEM di Foggia 1. Nel dettaglio, le implementazioni proposte riguardavano i seguenti punti:

A. con riferimento alla misura di anticipazione della scadenza delle concessioni finanziate, 2iRG intendeva estenderne la portata anche agli ATEM di Catania 1, Catania 2 e Agrigento, venendo così a offrire tale misura in relazione alla totalità delle concessioni finanziate delle Parti presenti negli ATEM oggetto di istruttoria e ritenuti dall'Autorità in diversa misura problematici⁷⁸;

B. con riferimento alla misura occupazionale e alla misura del TSA, 2iRG intendeva estenderne la portata anche agli ATEM di Isernia, Salerno 3, Catania 1, Catania 2 e Agrigento, venendo così ad offrire tale misura in relazione alla totalità degli ATEM oggetto di istruttoria e ritenuti in diversa misura problematici;

C. con riferimento alla misura dilazione del VIR:

i) nell'ATEM di Bari 2, 2iRG sarebbe disponibile ad estendere la facoltà di dilazione al pagamento del VIR relativo al 100% dei PDR di 2iRG e al 100% dei PDR di Nedgia, offrendo così la misura con riferimento alla totalità del VIR nella sua disponibilità all'esito dell'Operazione.

⁷⁶ Diversamente, rispetto a quanto ipotizzato in sede di avvio, nella CRI si riteneva che negli ATEM di Brindisi, Messina 2, Palermo 2 e Taranto l'Operazione non producesse effetti restrittivi.

⁷⁷ Vd. doc. 191.

⁷⁸ Al riguardo, 2iRG osservava altresì che la circostanza secondo cui la misura di anticipazione della scadenza delle concessioni finanziate verrebbe offerta contestualmente alla misura di dilazione del VIR con riferimento ai PDR di Nedgia in relazione all'ATEM di Frosinone 2 consente di compensare il maggior esborso di VIR conseguente alla misura.

ii) con riferimento ad ATEM dove non è stata ipotizzata la necessità di alcuna misura dismissiva, 2iRG è disponibile a offrire al gestore subentrante, ove diverso da 2iRG, una dilazione per il pagamento della porzione di VIR di spettanza di Nedgia, anche in relazione agli ATEM di Frosinone 2, Isernia e Salerno 3.

iii) la dilazione sarebbe concessa per un periodo massimo di ventiquattro mesi a Bari 2 e di diciotto mesi a Frosinone 2, Isernia e Salerno 3 dalla data di presa in consegna degli impianti da parte del gestore subentrante.

iv) il tasso di interesse applicato sarebbe pari alla somma di Margine e Tasso *Midswap* di Riferimento, ovverosia 0,60% (60 punti base) + Tasso *Midswap* a dieci anni (EUSA10 CMPN Curncy), pubblicato sulla pagina Bloomberg alla data di sottoscrizione del contratto, ad oggi pari complessivamente all'1,5%;

D. con riferimento all'ATEM di Bari 2, 2iRG sarebbe disposta, in alternativa alla misura di dilazione del VIR ad offrire la corresponsione di un indennizzo. In particolare, al momento dell'*handover* degli impianti, ove il gestore entrante non aderisse all'opzione di dilazione, gli verrebbe retrocessa una somma pari al risultato del prodotto tra l'importo della dilazione rinunciata (il VIR) e un tasso di interesse annuo pari alla somma di uno spread di 260 punti base (ossia 2,60%) e il Tasso *Midswap* a 10 anni a tale data (EUSA10 CMPN Curncy), per un totale, calcolato ad oggi, pari a circa il 3,5%. Tale somma, ai tassi attuali, sarebbe pari – sui 24 mesi di dilazione – a circa il 7% del VIR. Tale importo di fatto ridurrebbe l'esborso senza che questo riduca il valore del VIR a riferimento della futura remunerazione. Attraverso tale soluzione, si offrirebbe al soggetto aggiudicatario che predilige la disponibilità di un lasso temporale prima del pagamento del VIR, di accedere alla misura della dilazione, mentre l'aggiudicatario che non ne ha bisogno, potrà ricevere da subito un indennizzo. Le descritte misure sarebbero proposte in aggiunta alla misura occupazionale e al TSA. Al fine di accrescere gli incentivi offerti, a Bari 2, una parte dei servizi ricompresi nel TSA (relativi ai c.d. servizi di migrazione) verrebbero offerti gratuitamente;

E. sempre con riferimento all'ATEM di Bari 2, 2iRG si rende disponibile a “fornire [...] dati e informazioni integrativi rispetto a quelli previsti dal Decreto Criteri”⁷⁹. Nello specifico, si tratterebbe di informazioni ulteriori rispetto a quelle la cui trasmissione alle Stazioni Appaltanti è obbligatoria ai

⁷⁹ Cfr. doc. 154.

sensi degli artt. 4 e 5 del D.M. n. 226/2011⁸⁰;

F. infine, con riferimento all'ATEM di Foggia 1, 2iRG sarebbe disposta a dismettere il 100% dell'attuale presenza di 2iRG all'interno dell'ATEM. In particolare, oggetto di dismissione sarebbero le concessioni, gli impianti, nonché il personale locale preposto alla gestione di tali impianti. In una prima fase, 2iRG procederebbe alla summenzionata dismissione attraverso una procedura di selezione trasparente, competitiva ed adeguatamente pubblicizzata, aperta ad operatori idonei e qualificati. La vendita verrebbe effettuata, in considerazione del valore di VIR nell'ATEM di Foggia 1, sulla base di un prezzo minimo. Nel caso in cui, entro un termine predefinito, non venisse presentata almeno un'offerta vincolante da parte di un acquirente potenzialmente idoneo superiore o uguale a tale prezzo minimo, l'obbligo per 2iRG di dismettere gli *asset* perderebbe efficacia, e diventerebbe automaticamente efficace l'obbligo in capo a 2iRG di offrire, in relazione all'ATEM di Foggia 1:

- i) la misura di dilazione del VIR con riferimento al 100% dei PDR di 2iRG e Nedgia (per un periodo massimo di ventiquattro mesi) e, in alternativa, il riconoscimento di un indennizzo equivalente a quanto prospettato per Bari 2 (vd. *supra*);
- ii) la misura di anticipazione della scadenza delle concessioni finanziate presenti nel portafoglio di 2iRG e di Nedgia;
- iii) la misura occupazionale
- iv) la misura relativa alla sottoscrizione del TSA (alle medesime condizioni prospettate per Bari 2).

63. Con memoria inviata il 18 gennaio 2018⁸¹, la società Italgas ha

⁸⁰ Le misure di natura informativa presentate da 2iRG sono le seguenti: **i)** messa a disposizione delle cartografie delle reti in formato elettronico secondo i tracciati e i formati previsti dal SINFI (Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture, Decreto MISE 11 maggio 2016) in modo da consentire un'agevole e rapida importazione delle informazioni nei sistemi cartografici e di calcolo dei potenziali concorrenti in fase di gara ATEM riducendo gli oneri (sia di tempo che economici) per l'utilizzo delle informazioni); **ii)** integrazione delle informazioni cartografiche con anno di posa delle singole tubazioni; **iii)** messa a disposizione (in aggiunta alle informazioni già oggi fornite e limitate alla tipologia di impianto di riduzione - linea singola o linea doppia e alla potenzialità -) dell'elenco delle apparecchiature dei singoli impianti di riduzione (cabine primarie e secondarie) al fine di consentire una più puntuale valutazione degli interventi e degli investimenti in fase di gara; **iv)** curva storica di crescita dei clienti finali/PDR per quanto disponibile; **v)** elenco delle richieste di allacciamento alla rete gas non ancora evase o non evadibili alla data di emissione del bando o alla data più prossima alla stessa; **vi)** messa a disposizione dei dettagli relativi alle dispersioni con indicazione della parte di impianto su cui la dispersione è stata individuata (rete interrata, allaccio interrato, allaccio aereo, contatore...) e all'anno in cui sono state rilevate relative all'ultimo triennio; **vii)** andamento giornaliero delle portate orarie degli impianti di riduzione primari relativo al trimestre di consumo; **viii)** schede di calcolo relative all'ultimo triennio disponibile dei valori del parametro Kt per lo stato di protezione catodica delle reti in acciaio; **ix)** informazioni sullo stato delle campagne in corso di sostituzione dei misuratori elettronici, con indicazione della tecnologia (P-P/P-M) (cfr. doc. 191)

⁸¹ Vd. doc. 195.

rappresentato di non ritenere le misure da ultimo proposte da 2iRG sufficienti a risolvere le criticità concorrenziali rappresentare nel provvedimento di avvio dell'istruttoria e quelle confermate all'interno delle conclusioni delle CRI. Oltre a osservare che, in via generale, le misure strutturali sono ritenute preferibili dalla prassi e dalla giurisprudenza antitrust, Italgas ha sviluppato delle osservazioni puntuali su ciascuna delle misure proposte da 2iRG (*cfr. infra*).

b) Le misure definitive proposte da 2iRG con la comunicazione del 18 gennaio 2018

64. Con comunicazione pervenuta il 18 gennaio 2018⁸², 2iRG ha quindi presentato la versione definitiva delle misure correttive disponibile ad assumere e il cui contenuto è articolato come di seguito riassunto, in relazione a ciascun ATEM di riferimento:

A. per gli ATEM di Catania 1, Catania 2 e Agrigento, cumulativamente:

- i) la misura del TSA sul totale (100%) dei PDR di 2iRG e di Nedgia;
- ii) la misura occupazionale sul totale (100%) dei PDR di 2iRG e di Nedgia;
- iii) la misura anticipatoria della scadenza delle concessioni di 2iRG e di Nedgia interessate dal progetto di metanizzazione del Mezzogiorno

B. per gli ATEM di Frosinone 2, Isernia e Salerno 3, cumulativamente:

- i) la misura della dilazione del VIR in relazione alla porzione di VIR di spettanza di Nedgia e per un periodo massimo di diciotto mesi;
- ii) la misura del TSA sul 100% dei PDR di 2iRG e di Nedgia;
- iii) la misura occupazionale sul 100% dei PDR di 2iRG e di Nedgia;
- i. iv) la misura anticipatoria della scadenza delle concessioni di 2iRG e di Nedgia interessate dal progetto di metanizzazione del Mezzogiorno che, però, potrà trovare pratica attuazione solo in relazione all'ATEM di Frosinone 2 perché all'interno degli altri due ATEM non sono presenti concessioni finanziate;

C. per l'ATEM di Foggia 1:

- i) la dismissione del 100% dei PDR di 2iRG; nel caso in cui la società non riuscisse a effettuare la cessione entro un termine prefissato e sulla base di un prezzo minimo, pari *[omissis]*, troverebbero cumulativa applicazione;
- ii) la misura della dilazione del VIR sul 100% dei PDR di 2iRG e di Nedgia, alle medesime condizioni descritte nel pacchetto del 16 gennaio, ma

⁸² Vd. doc. 194.

per un periodo massimo esteso a tre anni; ovvero, in alternativa alla dilazione, il riconoscimento al gestore subentrante di un indennizzo (il cui valore è pari al risultato del prodotto tra l'importo della dilazione rinunciata (il VIR) e un tasso di interesse annuo pari alla somma di uno spread di 360 punti base (ossia 3,60%) e il Tasso *Midswap* a dieci anni a tale data (EUSA10 CMPN Curncy), per un totale, calcolato ad oggi, pari a circa il 4,5%. Tale somma, ai tassi attuali, sarebbe pari - sui trentasei mesi di dilazione - a circa il 13,5% del VIR.);

iii) la misura del TSA sul 100% dei PDR di 2iRG e di Nedgia;

iv) la misura occupazionale sul 100% dei PDR di 2iRG e di Nedgia;

D. per l'ATEM di Bari 2, cumulativamente:

i) la dismissione di circa 40.000 PDR scelti tra quelli di 2iRG entro un termine prefissato e sulla base di un prezzo minimo, pari *[omissis]*;

ii) la misura della dilazione del VIR sulla rimanente quota di VIR di 2iRG e di Nedgia non oggetto di dismissione per un periodo massimo di 3 anni; ovvero, in alternativa alla dilazione, il riconoscimento al gestore subentrante di un indennizzo, a condizioni analoghe a quanto indicato al punto C-ii) in relazione all'ATEM di Foggia 1;

iii) la misura del TSA sulla restante quota di PDR di 2iRG e di Nedgia non oggetto di dismissione

iv) la misura occupazionale sulla restante quota di VIR di 2iRG e di Nedgia non oggetto di dismissione;

v) la misura informativa sulla restante quota di VIR di 2iRG e di Nedgia non oggetto di dismissione.

Nell'eventualità in cui la dismissione proposta non avvenisse nel termine previsto troverebbero cumulativa applicazione:

i) la misura della dilazione del VIR sul 100% dei PDR di 2i RG e di Nedgia per un periodo massimo di tre anni; ovvero, in alternativa alla dilazione, il riconoscimento al gestore subentrante di un indennizzo a condizioni analoghe a quanto indicato al punto C-ii) in relazione all'ATEM di Foggia 1;

ii) la misura del TSA sul 100% dei PDR di 2i RG e di Nedgia;

iii) la misura occupazionale sul 100% dei PDR di 2i RG e di Nedgia;

iv) la misura informativa sul 100% dei PDR di 2i RG e di Nedgia.

V.E LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI

V.E.1. Le argomentazioni di 2iRG

Sulla non restrittività dell'Operazione

65. Nel corso dell'istruttoria 2iRG ha sostenuto in più occasioni, e con numerosi argomenti, che l'Operazione, a loro giudizio, non sarebbe idonea a costituire o rafforzare una posizione dominante sui mercati interessati⁸³. La principale argomentazione difensiva è incentrata sulla valutazione del cd. controfattuale, ossia dell'assetto di mercato che si verificherebbe in assenza della Concentrazione e, più precisamente, delle strategie di partecipazione alle gare d'ATEM che le Parti avrebbero adottato in assenza dell'Operazione. Sul punto, infatti, 2iRG ha evidenziato, da un lato che Nedgia sarebbe, in ogni caso, uscita dal mercato italiano e, quindi, comunque non avrebbe partecipato alle gare d'ambito in questione e, dall'altro, che 2iRG, nonostante il suo *status* di impresa nazionale, difficilmente, in assenza della Concentrazione, avrebbe partecipato alle procedure competitive in alcune aree del Paese e, in particolare, a quelle relative agli ATEM siciliani.

66. Riguardo a questo secondo punto, 2iRG ha sostenuto che, fino alla decisione di procedere all'aggregazione con Nedgia, la Sicilia non rientrava tra i propri territori di interesse strategico e, pertanto, non avrebbe partecipato alle relative gare d'ambito⁸⁴. A riprova di tale circostanza, la Parte ha prodotto un estratto del proprio piano strategico presentato al Consiglio di Amministrazione del 5 giugno 2014, da cui si evince che, le gare d'ATEM relative alla Sicilia non rappresentavano gare di interesse per la Società. Essa, infatti, pur detenendo in Sicilia alcune posizioni di mercato significative (*[omissis]*) avrebbe avuto, nel complesso, una presenza che non le consentiva di raggiungere le dimensioni necessarie a gestire in modo efficiente il servizio⁸⁵ e, pertanto, aveva deciso di non inserire la permanenza in Sicilia tra i suoi obiettivi industriali: di conseguenza, in assenza della Concentrazione, 2iRG non sarebbe stato un potenziale partecipante alla gara per nessuno degli ATEM siciliani⁸⁶ e quindi non vi sarebbe alcun effetto specifico dell'operazione sul numero dei potenziali offerenti a tali gare.

⁸³ Vd. doc. 55 e 60.

⁸⁴ Cfr. doc. 126.

⁸⁵ Il resto della presenza di 2iRG in Sicilia è ripartito in piccole quote sparse in *[omissis]*.

⁸⁶ Si ricorda che ben cinque dei dodici ATEM oggetto di istruttoria sono situati in Sicilia, e tra questi è ricompreso anche uno dei tre ATEM maggiormente critici (*i.e.* quello di Agrigento).

67. Con riferimento alla fuoriuscita dal mercato di Nedgia, la Parte ha replicato alle considerazioni sul punto contenute nella CRI, per le quali Gas Natural non avrebbe mai pianificato una strategia di non partecipazione alle gare. In particolare, 2iRG ha sostenuto che la decisione di non effettuare investimenti strategici nel settore della distribuzione di gas in Italia, assunta già dal 2016, unitamente alla mancanza di attività di preparazione interna di Nedgia in vista delle partecipazioni alle gare (ad esempio, non avendo tale società provveduto a effettuare stime del VIR attribuibile ai propri asset), implicherebbero già di per sé una condotta incompatibile con la futura partecipazione alle gare d'ambito⁸⁷.

68. 2iRG considera poi del tutto speculativa la tesi, sostenuta nella CRI, per cui Nedgia avrebbe potuto essere ceduta a un soggetto diverso dalla stessa 2iRG. Peraltro, sostiene la Parte, anche a seguito di acquisizione (e anche nel caso ipotetico in cui questa fosse avvenuta da parte di un soggetto diverso da 2iRG), Nedgia non avrebbe partecipato alle gare, in quanto non aveva fatto “*i necessari investimenti*”⁸⁸.

69. La Società ha, altresì, sostenuto che l'Operazione sarebbe in grado di realizzare numerose efficienze nella gestione del servizio di distribuzione del gas⁸⁹. In particolare, 2iRG ha presentato uno studio commissionato a una società di consulenza esterna, che evidenzia, attraverso alcuni esercizi, il complessivo maggior livello di efficienza che l'aggregazione sarebbe in grado di determinare [omissis]. Questi incrementi di efficienza, inoltre, sarebbero trasferiti ai consumatori [omissis].

70. In merito a tale aspetto, 2iRG ha anche replicato alla valutazione effettuata nella CRI dell'analisi delle efficienze presentata dalla società sostenendo che, sebbene l'analisi sia stata condotta sulla base delle gestioni esistenti, essa è destinata a riflettersi sul livello di efficienza che la società potrebbe conseguire anche nello scenario prospettico successivo alle gare d'ambito. In particolare, la Parte contesta il fatto che l'Autorità, nella CRI, assume un'indipendenza tra le efficienze realizzabili nello scenario attuale e quelle realizzabili nello scenario prospettico successivo alle gare, quando la stessa Autorità avrebbe fondato le proprie preoccupazioni concorrenziali proprio sull'idea che il principale *driver* della partecipazione alle future gare sia la presenza pregressa nell'ATEM oggetto di gara e in quelli limitrofi. Al

⁸⁷ Ciò sarebbe confermato, sostiene 2iRG, dal fatto che il management locale di Nedgia, che pure stava iniziando a svolgere le attività propedeutiche alle gare, non avrebbe ricevuto l'interesse da parte dei propri superiori i quali, evidentemente, a differenza del *management* locale, erano consapevoli delle decisioni strategiche del gruppo Gas Natural rispetto alla distribuzione del gas in Italia, vd. doc. 193.

⁸⁸ Vd. doc. 193.

⁸⁹ Vd. doc. 55, 60, 89, 175.

contrario, 2iRG sostiene che le gare costituiranno l'occasione per “*sfruttare le efficienze conseguite*”⁹⁰.

71. La Società ha, in ogni caso, controdedotto anche le valutazioni critiche contenute nel provvedimento d'avvio con riferimento all'impatto dell'Operazione sulla contendibilità delle future gare d'ambito oggetto del procedimento istruttorio⁹¹.

72. In merito ai tre ATEM di Isernia, Salerno 3 e Catania 2 che secondo l'Autorità destano sia pur limitate preoccupazioni concorrenziali, 2iRG eccepisce, richiamandosi alle argomentazioni sullo scenario controfattuale, di non poter essere ritenuta, in assenza di Concentrazione, un potenziale partecipante alle relative gare d'ambito non solo perché questi territori non rientravano nei propri piani strategici ma anche in quanto la stessa Nedgia - ormai intenzionata a uscire del tutto dal mercato italiano della distribuzione del gas naturale - non aveva interesse alla partecipazione a queste gare.

73. Quanto agli ATEM di Catania 1 e Frosinone 2 i quali, secondo quanto affermato dall'Autorità nel provvedimento di avvio di istruttoria, desterebbero preoccupazioni *antitrust* maggiori rispetto ai tre precedentemente considerati, 2iRG ha addotto argomentazioni analoghe alle precedenti per l'ATEM di Catania 1 (che si trova in Sicilia), mentre per l'ATEM di Frosinone 2 ha affermato che la valutazione dovrebbe ricalcare quella applicabile agli ATEM di Brindisi e Taranto, nei quali il principale *incumbent* (2iRG) detiene anche prima dell'operazione una posizione di grande rilievo, già sufficiente ad esercitare gli effetti negativi sulla partecipazione attesa alla gara che derivano dalla presenza di un gestore uscente preminente⁹². Anche nel caso dell'ATEM di Frosinone 2, infatti, la posizione di vantaggio competitivo di 2iRG sarebbe già ampiamente consolidata indipendentemente dalla finalizzazione dell'Operazione. Infine e sempre con riferimento a tale ambito, 2iRG ha evidenziato la particolare rilevanza pro-competitiva che potrebbe essere rivestita da una misura che le Parti intendono proporre relativa all'anticipazione della scadenza delle concessioni interessate dal progetto di metanizzazione del Mezzogiorno (cfr. *infra*).

74. Per quanto riguarda invece le argomentazioni delle parti in relazione ai tre ATEM di Agrigento, Bari 2 e Foggia 1, sono state utilizzate diverse linee di difesa. Con riferimento all'ATEM di Agrigento le Parti hanno sottolineato

⁹⁰ Vd. doc. 193.

⁹¹ Vd. doc. 55 e 60.

⁹² Come si è detto, una argomentazione di questo tipo è già stata svolta dall'Autorità nel precedente procedimento C12044, cit. con riguardo all'ATEM Brescia 3 oggetto del richiamato procedimento.

che lo stesso, in quanto ATEM sito in Sicilia, non avrebbe assunto particolare rilevanza nei piani strategici elaborati da 2iRG prima dell'opportunità di acquistare Nedgia e concludono che la Concentrazione non può quindi ritenersi idonea a eliminare un reale concorrente. Tale valutazione sarebbe ulteriormente rafforzata dal rilievo per cui si tratta di un ATEM troppo piccolo per assicurare una dimensione minima efficiente e, quindi, poco interessante perché la presenza relativamente forte detenuta da 2iRG in un ATEM del genere possa, in ogni caso, influire sulle decisioni strategiche di non partecipare alle gare siciliane⁹³.

75. Con riferimento all'ATEM di Foggia 1 le Parti hanno ricordato, invece, la presenza di potenziali qualificati concorrenti, dal momento che il terzo principale gestore uscente è un operatore locale (*i.e.* Mediterranea Energia S.c.a.r.l.) e che anche Italgas - operatore nazionale presente in ATEM circostanti - avrà comunque e malgrado le diverse dichiarazioni rese nel corso del *market test*, interesse a partecipare alla gara. Inoltre, le Parti hanno sottolineato il forte impatto *pro*-concorrenziale che anche su questo ATEM avrebbero alcune delle misure proposte, quale in particolare quella della anticipazione della scadenza delle concessioni finanziate coi piani della metanizzazione del Mezzogiorno (vd. *infra*)⁹⁴.

76. Per quanto riguarda Bari 2, infine, 2iRG sostiene che la presenza nell'ATEM di un qualificato operatore quale Italgas sia in grado di assicurare anche dopo l'operazione un rilevante grado di concorrenza residua nella relativa gara d'ambito. Inoltre la Società ritiene che possa essere efficace, per accrescere la contendibilità di questo ATEM, una delle misure incentivanti proposte, consistente nel concedere un anno o un anno e mezzo di dilazione all'eventuale gestore entrante per il rimborso del VIR (vd. *infra*)⁹⁵.

77. 2iRG eccepisce, altresì, [*omissis*]⁹⁶.

78. Le Parti hanno altresì evidenziato, anche avvalendosi di un'apposita simulazione, la circostanza che la regolazione asimmetrica attualmente vigente relativa alle future gare d'ambito, prevedendo la rimborsabilità in tariffa della differenza tra VIR e RAB (ove positiva) per i soli gestori entranti, fornirebbe un maggior incentivo a questi ultimi - piuttosto che agli *incumbent* - ad aggiudicarsi la gara e, quindi, a formulare offerte competitive. Ciò discenderebbe dall'opportunità, in capo all'*incumbent*, di

⁹³ Vd. doc. 126.

⁹⁴ Cfr. doc. 134.

⁹⁵ Cfr. doc. 125 e 134.

⁹⁶ [*Omissis*].

realizzare guadagni proporzionalmente maggiori cedendo la gestione ad altri soggetti (percependo quindi il VIR dei propri impianti), piuttosto che praticando direttamente tale gestione (scenario nel quale, nel caso in cui fosse minore del VIR, essi vedrebbero remunerare in tariffa la sola RAB)⁹⁷. Rispetto a tale argomento, 2iRG ha poi contestato la risposta degli Uffici, ritenuta troppo “*generica e priva del minimo riscontro fattuale/numerico/regolatorio*”⁹⁸.

Sulla validità dello strumento del market test

79. 2iRG ha sviluppato una serie di considerazioni volte a ridimensionare il ruolo che il *market test* dovrebbe rivestire nella valutazione della presente Operazione. In primo luogo, tale strumento, per quanto utile, risente di una notevole asimmetria informativa a svantaggio delle *merging parties*, dovuta ai noti limiti posti dalle esigenze di riservatezza dei soggetti rispondenti. In secondo luogo, vi è stata evidenza di una comprensione non sempre piena dello scopo e della portata dei quesiti formulati dall’Autorità. Inoltre, 2iRG ha sostenuto le risposte fornite potrebbero “*non riflettere le reali intenzioni di partecipazione futura alle gare, le quali si concretizzano effettivamente solo nel momento in cui la gara sarà bandita e tutte le informazioni necessarie, a partire dall’ammontare del VIR, saranno disponibili*”. Inoltre, data la genericità della formulazione dei quesiti, difficilmente gli operatori avrebbero potuto manifestare un cambiamento del proprio incentivo a partecipare alla gara per uno specifico ATEM, in quanto non disponevano delle informazioni di dettaglio volte a fattorizzare gli effetti benefici delle misure in termini di minori costi e/o maggiori proventi associati alla partecipazione a una specifica gara⁹⁹. Infine, 2iRG ha ritenuto pretestuosa la dichiarazione di Italgas circa gli effetti che l’Operazione avrebbe sull’incentivo di tale società a partecipare alle gare degli ambiti coinvolti, alla luce del piano strategico presentato da Italgas agli investitori nel maggio 2017, momento in cui era già nota la procedura per la acquisizione di Nedgia.

⁹⁷ Cfr. doc. 130.

⁹⁸ Cfr. doc. 193.

⁹⁹ Cfr. doc. 193.

Sulla idoneità delle misure presentate a risolvere le preoccupazioni concorrenziali dell'Autorità

80. La Parte riteneva che la prima versione delle misure comportamentali perseguissero in modo adeguato lo scopo di aumentare il numero dei possibili offerenti alle gare per gli ATEM oggetto di istruttoria; esse incrementavano la contendibilità degli ambiti agendo, in particolare, sul livello delle barriere all'accesso che scoraggiano gli operatori del settore. I rimedi proposti, infatti, avrebbero, nell'intenzione di 2iRG, l'obiettivo di rendere, da un lato più appetibili gli ATEM oggetto di gara per eventuali operatori interessati e, dall'altro, di rendere più remunerativa e/o meno onerosa, per un ipotetico gestore entrante vincitore della gara d'ATEM, la presa in carico delle concessioni oggi detenute da 2iRG e da Nedgia. Tale tipologia di misure, peraltro, avrebbe - sempre ad avviso della Parte - il beneficio di attrarre un maggior numero di partecipanti alle relative gare d'ATEM senza rendere necessaria la selezione di uno specifico soggetto come "successore" dello *status* di *incumbent* e quindi di candidato concorrente alle gare negli ambiti problematici, nonché di tradursi in una maggior convenienza economica delle offerte presentate in sede di gara da parte dei concorrenti¹⁰⁰.

81. La società ha infine sostenuto che le misure comportamentali proposte fossero le sole realmente efficaci anche rispetto all'eventuale imposizione di misure strutturali di dismissione - vale a dire cessioni di concessioni in vigore - aventi l'obiettivo di ricostituire la struttura *pre-merger* dei gestori uscenti negli ATEM oggetto di istruttoria¹⁰¹.

82. La Parte ha ribadito, *a fortiori* rispetto a quanto già rappresentato in merito alla presentazione del primo set di misure correttive, l'idoneità dell'attuale contenuto delle misure a risolvere le preoccupazioni concorrenziali dell'Autorità circa l'Operazione. In particolare, 2iRG, ha

¹⁰⁰ Cfr. doc. 193.

¹⁰¹ La società ha infatti argomentato che l'acquisto delle concessioni comporterebbe per un terzo un esborso finanziario, e dunque la barriera finanziaria rappresentata dalla necessità di ripagare il gestore uscente sarebbe soltanto anticipata (per la porzione di ATEM oggetto di cessione) e non eliminata. Peraltro, la circostanza che l'acquirente non sarebbe chiamato a sostenere un esborso per il VIR in sede di gara è già adeguatamente affrontata dalla misura relativa al VIR stesso. Una misura che preveda delle cessioni sarebbe poi, ad avviso di 2iRG, inadeguata anche per compensare il presunto vantaggio di natura informativa (sulla rilevanza del quale 2iRG si dichiara scettica), in quanto l'acquirente avrebbe ben poco tempo per consolidare la propria presenza e conoscenza del territorio prima della effettuazione delle gare. Ancora riguardo alle misure strutturali, la Parte ha sostenuto che, ove il prezzo corrisposto per la cessione fosse sensibilmente inferiore al VIR, l'acquirente avrebbe l'incentivo a incassare il VIR piuttosto che partecipare alla gara, vanificando il tentativo dell'Autorità di ripristinare un concorrente credibile ed efficace in sede di gara d'ambito.

ribadito che la misura anticipatoria consiste in una facoltà - e non in un obbligo - per il soggetto interessato, rivelandosi pertanto una misura flessibile e potenzialmente utile a diverse tipologie di gestori. Tale misura, sottolinea 2iRG, presenta anche effetti benefici per l'intero sistema, in quanto 2iRG rinunciarebbe ai benefici di cui potrebbe usufruire in caso di volontaria accettazione della scadenza anticipata delle concessioni oggetto della misura. La misura occupazionale, come già chiarito prima delle CRI, comporta un possibile risparmio di costi per i potenziali gestori, sia rispetto ai dipendenti locali che rispetto alle figure centrali. Quanto alla misura del TSA risulta anch'essa piuttosto utile, per la propria idoneità a ridurre i costi di subentro. Infine, la misura di dilazione del VIR accresce la propria efficacia in quanto è estesa anche agli ATEM di Frosinone 2, Salerno 3 e Isernia, in proporzione ai PDR di pertinenza di Nedgia.

83. 2iRG, in sede di presentazione delle misure del 16 gennaio 2018, ha sostenuto che, le misure “rafforzate” previste per Bari 2 (e, ove non avesse successo la relativa misura dismissiva, per Foggia 1), fossero particolarmente utili ad accrescere la appetibilità di tale ambito in sede di gara per potenziali partecipanti, anche diversi dagli *incumbent*. Ciò sia per la estensione della dilazione a ventiquattro mesi, sia per la possibilità del soggetto che ne faccia richiesta di sostituire tale misura con un vero e proprio indennizzo. In relazione all'ATEM di Bari2, la Parte, ricordando la forza competitiva che potrebbe essere espressa in tale ATEM dal restante operatore *incumbent*, Italgas, rispetto all'*incumbent* che residuerebbe nell'ATEM di Foggia 1, Mediterranea Energia, dall'altro dalla presenza della importante municipalizzata di AMGAS Bari nel limitrofo ATEM di Bari 1, non riteneva inizialmente necessarie per tale ambito misure dismissive, alle quali pure si è dichiarata disponibile con la successiva comunicazione del 18 gennaio 2018.

V.E.2. Le argomentazioni di Italgas

Sulla criticità dell'Operazione

84. Italgas, soggetto interveniente nel procedimento, ha ribadito, nel corso del procedimento, le proprie perplessità sull'Operazione, sostenendo che la stessa provochi effetti restrittivi sulla concorrenza nelle future gare d'ambito in almeno nove dei dodici ATEM oggetto di istruttoria (e in particolare negli ATEM di Agrigento, Bari 2, Catania 1, Catania 2, Foggia 1, Frosinone 2, Isernia, Messina 2 e Salerno 3): rispetto a tali ambiti, infatti, 2iRG verrebbe a

detenere a seguito dell'operazione, in qualità di gestore uscente, una quota di PDR compresa tra il 50% e l'80%, con l'effetto di modificare sensibilmente l'incentivo alla partecipazione da parte degli altri soggetti che avrebbero potuto contendersi efficacemente gli ambiti in sede di gara. Tale effetto, ritiene la società, potrebbe riguardare la stessa Italgas che, malgrado il proprio *status* di operatore nazionale, potrebbe ridurre il proprio incentivo a partecipare a tali ambiti. Infatti, qualora si fosse chiamati a partecipare, come è verosimile, a un cospicuo numero di gare nello stesso momento, la società, date le barriere esistenti in termini di impegno finanziario o di difficoltà nel predisporre un'offerta, sarebbe indotta a concentrarsi soltanto sugli ambiti più contendibili¹⁰².

La risposta al market test sulle prime misure proposte da 2iRG

85. Successivamente, come si è anticipato, interrogata nell'ambito del secondo *market test* circa la prima versione delle misure proposte da 2iRG, Italgas si era espressa in senso sfavorevole rispetto alle stesse, motivando nel dettaglio la propria opposizione¹⁰³.

86. Con riferimento alla misura di anticipazione delle scadenze, infatti, essa ha sottolineato l'irrilevanza della stessa con riferimento all'appetibilità dell'ATEM interessato e ha messo in dubbio che tale misura fosse davvero nella piena disponibilità della Parte, alla luce della normativa esistente. Secondo Italgas, infatti, la normativa rilevante prevederebbe obbligatoriamente, per la terminazione anticipata delle concessioni di distribuzione, il consenso dell'ente locale concedente (il Comune) e dunque 2iRG non sarebbe in grado, da sola, di dar corso all'impegno presentato.

87. Rispetto alla misura consistente nell'offerta del contratto di servizio, Italgas sostiene che tale contratto sia poco rilevante, in quanto la normativa attuale relativa al prospettato svolgimento delle gare e agli obblighi dei

¹⁰² Italgas ammette, invece, che per gli ATEM di Brindisi e Taranto si possa applicare la posizione, già contenuta in alcuni precedenti pronunciamenti dell'Autorità, per cui la contendibilità di tali ambiti, già ampiamente compromessa nello scenario *pre-merger*, non sarebbe sostanzialmente modificata dall'Operazione. Italgas, infine, non fa alcuna menzione dell'ATEM di Palermo 2 come ambito potenzialmente problematico (vd. doc. 5 e 95). In ragione di quanto esposto, Italgas richiede che le 2iRG sia chiamata a "sterilizzare" gli effetti dell'Operazione, tramite la dismissione delle infrastrutture e delle concessioni acquisite nei nove ambiti ritenuti problematici da tale società. In subordine, Italgas chiede che sia imposta a 2iRG una cessione di PDR, allo scopo di limitare la presenza di tale società, in termini di operatività attuale, a un livello non superiore al 45% del totale dei PDR di pertinenza di ciascuno di tali ambiti. Avendo appreso il contenuto delle misure di natura comportamentale proposte da 2iRG nel corso del procedimento, Italgas ha poi espresso il proprio scetticismo a riguardo, ritenendole non idonee a risolvere le criticità concorrenziali sollevate dall'Operazione (cfr. *infra*, nel testo).

¹⁰³ Vd. doc. 157.

gestori uscenti sarebbe già, di per se, idonea a fornire tutte le informazioni necessarie e dunque i servizi che 2iRG intenderebbe fornire al gestore subentrante sarebbero superflui. Rispetto invece alla misura occupazionale Italgas, oltre a sottolineare la scarsa rilevanza della stessa sul piano strategico, ha sostenuto che essa non potrebbe considerarsi un reale impegno in quanto i dipendenti di 2iRG risultano essere già in un numero inferiore alla soglia, definita a livello regolatorio, che la stessa 2iRG si propone di derogare nell'ambito della misura. Infine, rispetto alla misura di dilazione del VIR e all'offerta di un istituto finanziario disposto a finanziare potenziali gestori alternativi a 2iRG in caso di aggiudicazione, Italgas ha sottolineato la genericità della stessa e l'assenza di specificazione delle condizioni (ad esempio il costo imposto al gestore entrante da 2iRG per ripagare la dilazione stessa).

Sulle misure proposte da 2iRG il 16 gennaio 2018

88. Infine Italgas, avendo preso visione anche del pacchetto di misure presentato da 2iRG in data 16 gennaio 2018, ha inviato all'Autorità una memoria¹⁰⁴ nella quale tale società esprimeva le proprie valutazioni in relazione anche a questa versione delle misure.

89. Con riferimento alla misura di anticipazione, Italgas ha ribadito che la stessa da un lato non è nella piena ed esclusiva disponibilità di 2iRG¹⁰⁵ e dall'altro risulterebbe allo stesso tempo poco utile e potenzialmente onerosa per il gestore subentrante che se ne volesse avvalere. Rispetto alla misura occupazionale, Italgas ha rilevato che riguardo a essa il secondo pacchetto di misure non abbia previsto alcun accrescimento della incisività della misura, ma sia stata soltanto estesa a un numero maggiore di ATEM, pur essendo tale misura stata valutata come insufficiente a mitigare in concreto la portata anticoncorrenziale dell'Operazione.

90. Rispetto alla misura del TSA introdotta da 2iRG in relazione all'ATEM di Bari 2, Italgas ha continuato a sostenere tale misura non ammissibile in quanto mera applicazione della regolazione vigente o, al più, con effetti aggiuntivi del tutto marginali o non rilevanti ai fini delle future gare d'ambito.

91. Rispetto alla misura della dilazione del pagamento del VIR, Italgas ha

¹⁰⁴ Vd. doc. 195.

¹⁰⁵ A riguardo, Italgas osserva che il Comune non possa basare la propria valutazione soltanto sul canone da questi percepito ma anche dall'interesse generale associato a un corretto svolgimento del servizio di distribuzione.

poi sottolineato la scarsa rilevanza della stessa, in considerazione del fatto che, da un lato, la durata della dilazione è troppo breve (anche nel caso in cui questa sia di 24 mesi) e dall'altro del fatto che i mercati finanziari potrebbero già offrire ai gestori condizioni altrettanto vantaggiose rispetto alla dilazione proposta da 2iRG. In particolare, tale misura sarebbe del tutto inutile per un gestore che dovesse avere un costo del capitale più competitivo di quello di 2iRG. Con riferimento alla misura alternativa alla dilazione del pagamento del VIR prevista, per l'ATEM di Bari 2 (e, in caso di mancata dismissione, per quello di Foggia 1), Italgas ritiene che, per via delle implicazioni operative e contabili che essa comporta, si andrebbe a configurare come un vero e proprio sconto sul VIR, circostanza che indurrebbe il regolatore a ridurre le entrate tariffarie, per l'operatore che dovesse beneficiare dell'indennizzo, di un ammontare corrispondente all'indennizzo stesso, andando quindi ad annullare l'effetto benefico associato alla misura.

92. In merito alla misura dismissiva, Italgas ha sottolineato come la previsione di un prezzo minimo risulta del tutto inconsueta e incoerente con le pratiche correntemente adottate in ambito europeo in materia di cessioni che prevedono la definizione di un prezzo pari a zero. In caso contrario, infatti, la effettività della cessione potrebbe essere rimessa nella discrezionalità del cedente. La fissazione di un prezzo minimo, peraltro, depotenzierebbe la unica misura strutturale proposta da 2iRG e faciliterebbe la sostituzione della stessa con le misure comportamentali.

93. Infine, rispetto alla misura informativa proposta per l'ATEM di Bari 2, Italgas ha eccepito trattarsi o di informazioni per cui esiste già un obbligo di condivisione stabilito *ex lege*¹⁰⁶ o di informazioni del tutto irrilevanti per agevolare ed incentivare la partecipazione alle gare¹⁰⁷.

¹⁰⁶ Come nel caso delle misure relative: alla “messa a disposizione delle cartografie delle reti in formato elettronico secondo i formati ed i tracciati previsti dal SINFI”; alla “messa a disposizione dell'elenco delle apparecchiature dei singoli impianti di riduzione”; “curva storica di crescita dei clienti finali PdR”; alla “messa a disposizione dei dettagli relativi alle dispersioni”; all’ “informazioni sullo stato campagne per la sostituzione dei misuratori” e all’ “integrazione informazioni cartografiche con anno di posa delle singole tubazioni”.

¹⁰⁷ Come nel caso delle misure relative all’: “elenco delle richieste di allacciamento alla rete gas non evase o non evadibili”; “andamento giornaliero delle portate orarie degli impianti di riduzione” e alle “schede di calcolo relative all'ultimo triennio del kt”.

VI. GLI EFFETTI DELL'OPERAZIONE NEI MERCATI OGGETTO DI ISTRUTTORIA

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI SUGLI EFFETTI GENERALI DELL'OPERAZIONE ALLA LUCE DELLE PRINCIPALI OSSERVAZIONI DELLE PARTI

Sugli effetti della fuoruscita dal mercato da parte di NEDGIA

94. L'analisi degli effetti della concentrazione richiede di valutare, in via preliminare, la tesi, avanzata dalla Parte notificante, per cui la società acquisita Nedgia, in assenza della presente operazione, non avrebbe in ogni caso partecipato alle gare, in quanto intenzionata ad uscire dal mercato italiano. Tale circostanza comporterebbe, ad avviso di 2iRG, l'assenza di preoccupazioni concorrenziali derivanti dall'eliminazione di un concorrente indipendente credibile dal novero dei potenziali partecipanti alle gare d'ambito negli ATEM oggetto di istruttoria.

95. Tale argomento deve ritenersi non condivisibile. In tal senso, occorre rilevare che dalla documentazione agli atti emerge che per Nedgia non è mai stata prefigurata una strategia di mancata partecipazione alle gare volta al mero recupero del VIR. Secondo quanto affermato dai rappresentanti di Nedgia e di Gas Natural Italia in audizione¹⁰⁸, prima di decidere di vendere le attività italiane il gruppo spagnolo aveva considerato l'ipotesi di partecipare alle gare, tanto che la decisione di dismissione, pur collocandosi in un contesto di riorientamento degli interessi del gruppo verso attività in paesi extra-europei, ha avuto tra le proprie cause anche *“il ritardo nelle gare e il cambio di calendario”*.

96. Anche dopo che la linea strategica dell'abbandono delle attività italiane è diventata esplicita all'interno del gruppo Gas Natural, tuttavia, la società non ha mai considerato, in alternativa alla cessione, la possibilità di attendere passivamente l'effettuazione delle gare per poi incassare il VIR dai gestori subentranti. Sempre in audizione, i rappresentanti del gruppo cedente hanno infatti chiaramente spiegato che, data l'incertezza nella definizione del VIR¹⁰⁹, *“per GN una somma ottenibile subito e certa nel suo ammontare è difficilmente confrontabile con una somma che si otterrà in un futuro non*

¹⁰⁸ Cfr. doc. 79.

¹⁰⁹ Cfr. doc. 79 *“il momento in cui è possibile incassare il VIR è differito nel tempo e comunque non è noto e, inoltre, lo stesso valore del VIR è incerto. Quest'ultimo, infatti, può essere oggetto di contestazione: si pensi, a riguardo, che GN non ha condiviso ancora il valore del VIR nemmeno con uno dei comuni interessati”*.

definibile, probabilmente tra diversi anni e il cui ammontare non è affatto certo e potrebbe invece essere soggetto anche a importanti decurtazioni”.

97. Non è, in ogni caso, mai stato formulato da parte dell’attuale controllante di Nedgia, Gas Natural, il proposito di non partecipare ad alcuna gara pur rappresentando un gestore uscente e attualmente operativo. In tal senso non rileva quanto affermato da 2iRG, per cui il gruppo Gas Natural già dal 2016 non aveva previsto di effettuare investimenti strategici nel settore della distribuzione del gas in Italia, in quanto, in disparte le considerazioni circa l’effettiva valenza di tale circostanza rispetto alla decisione finale sulla partecipazione alle gare¹¹⁰, quello che conta, nella presente valutazione, è ciò che realisticamente si sarebbe verificato in assenza della concentrazione. Poiché il gruppo, una volta stabilito di non partecipare alle gare, aveva deciso di percorrere la strategia alternativa consistente nella cessione di Nedgia, l’alternativa più concreta a fronte di una eventuale mancata cessione di Nedgia a 2iRG non consisteva nella passiva attesa delle gare e della successiva riscossione del VIR, bensì nella cessione della stessa ad altri soggetti. In effetti, Nedgia avrebbe ben potuto essere rilevata anche da operatori o finanziatori indipendenti, alcuni dei quali, come noto, hanno effettivamente partecipato alle procedure di cessione indette da Gas Natural e presentato offerte vincolanti; questi ultimi avrebbero potuto quindi rappresentare potenziali partecipanti alle gare, alternativi rispetto a 2iRG. La possibilità di cessione a un soggetto diverso, pertanto, lungi dall’essere una ipotesi “speculativa” come la ha definita 2iRG, era del tutto concreta e avrebbe anzi rappresentato l’esito naturale della procedura già in corso per la vendita di Nedgia laddove non si fosse realizzata la concentrazione in esame.

Sull’irrelevanza del [omissis]

98. Con riferimento invece *[omissis]*¹¹¹.

¹¹⁰ Sulla incertezza che può caratterizzare l’atteggiamento degli operatori nei confronti delle gare gas e sul fatto che le decisioni definitive potranno esser prese anche in fasi più avanzate del processo di avvicinamento alle gare stesse si ricorda quanto affermato dalla stessa 2iRG nell’ambito del presente procedimento: la società, infatti, ha affermato che il market test (effettuato alla fine del 2017), “non possa riflettere le reali intenzioni di partecipazione futura alle gare, le quali si concretizzeranno effettivamente solo nel momento in cui la gara sarà bandita” e che “un conto è la risposta teorica che si fornisce sull’eventuale interesse a partecipare ad una gara, un altro è la decisione concreta di partecipare alla stessa” (Cfr. doc. 193, par. 79.)

¹¹¹ *[omissis]*.

Sulla scarsa efficacia di impegni dismissivi

99. Nel sostenere, in prima battuta, la scarsa efficacia degli impegni strutturali, 2iRG afferma che, a causa dell'esborso necessario per acquisire gli *asset* che venissero eventualmente ceduti dalla stessa 2iRG, gli impegni dismissivi non eliminerebbero la barriera finanziaria per l'aspirante nuovo entrante, limitandosi ad anticiparla. Tuttavia, si osserva che l'anticipazione del pagamento consentirebbe comunque al potenziale acquirente di ripartire nel tempo il necessario investimento, in quanto questi sarebbe chiamato a corrispondere, al momento della cessione, soltanto l'esborso relativo agli *asset* ceduti da 2iRG, potendosi poi limitare, in caso di aggiudicazione dell'ATEM a seguito di gara, a corrispondere quello relativo ai restanti *asset* di riferimento dell'ambito. Inoltre, l'acquirente potrebbe disporre di un certo periodo (dipendente dall'entità del ritardo con cui si effettueranno le gare) per ammortizzare l'investimento effettuato, iniziando a operare la gestione. A ciò si può poi aggiungere che il periodo di gestione precedente alla effettuazione della gara consentirebbe all'acquirente di iniziare a operare effettivamente nel territorio e acquisire – almeno in parte - il patrimonio informativo e organizzativo che rappresenta uno dei vantaggi del gestore uscente nella partecipazione alla gara. Infine, si osserva che con la misura dismissiva verrebbe in ogni caso sottratta alla disponibilità della *merged entity* la porzione di concessioni oggetto di cessione, e dunque, anche nella non auspicata ipotesi che l'acquirente decida di non partecipare alla gara, 2iRG non avrebbe comunque la posizione di preminenza quale gestore uscente dell'ATEM che avrebbe acquisito attraverso la concentrazione.

Sull'effetto della regolazione asimmetrica sugli incentivi per i gestori nuovi entranti

100. 2iRG ha poi enfatizzato il ruolo della regolazione asimmetrica introdotta nel settore, che prevede per un ipotetico gestore entrante che abbia corrisposto al gestore uscente il Valore Industriale Residuo ("VIR") degli impianti da questi acquisiti, di vedersi riconoscere in tariffa il valore del VIR, ove questo sia maggiore della RAB, laddove ciò non si applica invece in favore del gestore uscente. Tale regolazione, finalizzata a compensare i vantaggi dell'*incumbency*, produrrebbe un maggiore incentivo ad aggiudicarsi la gara per un nuovo gestore entrante, rispetto a quello uscente, in quanto quest'ultimo avrebbe l'opportunità di realizzare profitti

proporzionalmente maggiori perdendo la gestione e cedendo gli impianti valorizzati al VIR, piuttosto che effettuandola (caso in cui conseguirebbe profitti commisurati alla sola RAB).

101. A riguardo, si osserva che l'argomento avanzato in astratto da 2iRG, a prescindere dalla sua effettiva consequenzialità sotto il profilo logico¹¹², risulta chiaramente smentito dagli elementi fattuali raccolti nel corso dell'istruttoria, i quali confermano invece l'idea per cui gli operatori in grado di presentare un progetto industriale credibile per il servizio di distribuzione del gas siano in buona sostanza limitati agli attori che risultano già operativi negli ambiti o, al più, nelle aree geografiche circostanti, malgrado la regolazione vigente. L'esito dei *market test* effettuati nel corso del presente procedimento (nonché di quelli effettuati nel corso dei procedimenti passati relativi al medesimo settore – nei quali peraltro era stato esplicitamente richiesto agli operatori intervistati di tener conto anche degli effetti della regolazione asimmetrica) si esprime chiaramente in questo senso. La stessa 2iRG, del resto, non è riuscita a indicare se non pochissimi concorrenti potenziali per le gare di molti degli ambiti oggetto di istruttoria (operatori che sono stati intervistati in sede di *market test* e considerati nell'analisi degli effetti della concentrazione). 2iRG, inoltre, nel descrivere le strategie di partecipazione alle gare, proprie e dei concorrenti, ha espresso valutazioni basate su criteri non difforni da quelli degli altri operatori, ossia sulla presenza attuale negli ATEM oggetto di gara e in quelli limitrofi e la possibilità di realizzare sinergie¹¹³.

Sull'effetto procompetitivo per le gare d'ambito nella regione Siciliana derivante dall'acquisizione

102. Per quel che riguarda invece la tesi per cui la Sicilia non avrebbe rappresentato, in assenza di concentrazione, un'area di interesse prioritario di 2iRG, anche alla luce delle specificità geografiche e morfologiche dell'isola e della dislocazione delle gestioni attualmente operate da tale società, essa può ritenersi almeno parzialmente condivisibile. Appare verosimile, infatti,

¹¹² Ad esempio, la idoneità astratta della regolazione asimmetrica a produrre un incentivo relativamente maggiore per gli entranti rispetto agli *incumbent* a ottenere una aggiudicazione degli ambiti, riguarderebbe soltanto quegli ATEM in cui il VIR risulti superiore alla RAB. Si noti come, peraltro, alla luce del medesimo effetto della regolazione asimmetrica evidenziato da 2iRG (ove rilevante, ossia negli ambiti in cui il VIR è maggiore della RAB), un soggetto che venisse a detenere, per via di una concentrazione, gran parte degli *asset* di un ATEM sarebbe particolarmente disincentivato ad aggiudicarsi la gara con offerte competitive.

¹¹³ Cfr. ad esempio doc. 1, 55, 126.

che, come testimoniato dall'estratto del proprio piano strategico del 2014 prodotto da 2iRG, le gare d'ATEM relative alla Sicilia non rappresentassero gare di interesse per la società, posto che la stessa deteneva, nel complesso, in tale regione una presenza che non le consentiva di raggiungere le dimensioni necessarie a gestire in modo efficiente il servizio. Pertanto, avendo deciso di non inserire la permanenza in Sicilia tra i propri obiettivi industriali, in assenza della Concentrazione 2iRG non sarebbe probabilmente stato un potenziale partecipante alla gara per nessuno degli ATEM siciliani e quindi l'operazione non inciderebbe sul numero dei potenziali offerenti a tali gare¹¹⁴.

103. Tale circostanza risulta del resto coerente con uno degli esiti del *market test*, secondo il quale, con riferimento alla regione Sicilia, nessuno degli operatori che avevano dichiarato di avere un interesse pregresso alla partecipazione alle gare d'ATEM ha poi affermato che tale interesse è venuto meno a causa della concentrazione¹¹⁵. Tale argomento, pertanto, appare meritevole di considerazione nella valutazione degli effetti dell'operazione negli ATEM della Sicilia.

Sulle possibili efficienze collegate all'operazione

104. 2iRG ha poi sostenuto, già in sede di presentazione dell'operazione nonché nel corso dell'istruttoria, che l'operazione avrebbe un effetto pro-concorrenziale in quanto è idonea a generare significative efficienze, trasferibili ai consumatori finali. In particolare, la società si è avvalsa di uno studio della società di consulenza Lear che evidenzia, *[omissis]*. Infine, sostiene la Parte, tali efficienze sarebbero trasferite ai consumatori *[omissis]*.

105. Rispetto a tale argomento va tuttavia rilevato che gli effetti evidenziati non possono essere considerati efficienze c.d. *merger-specific*, o comunque non possono essere ritenute un effetto che l'operazione potrebbe determinare dato lo scenario prospettico previsto dall'assetto legislativo e regolatorio

¹¹⁴ Si osservi che, diversamente da quanto osservato in precedenza per Nedgia, la strategia di 2iRG, a quanto risulta dalla documentazione agli atti, non prevedeva per le proprie concessioni siciliane alcuna particolare azione alternativa rispetto all'attesa passiva della nomina, attraverso la gara, del nuovo gestore d'ATEM dal quale incassare il VIR. Per questo motivo la decisione strategica della società può essere interpretata nel senso di non considerare 2iRG un concorrente potenziale per le gare d'ATEM. Al contrario, nel caso di Nedgia, la strategia dell'attesa passiva non risulta essere stata mai fatta propria dal gruppo Gas Natural, che ha piuttosto deciso di ricercare un acquirente immediato dei propri *asset* italiani. Le decisioni e le caratteristiche rilevanti, ai fini della partecipazione alle gare, risultano dunque essere quelle dell'acquirente.

¹¹⁵ L'unica eccezione è rappresentata da Italgas, che tuttavia si è limitata a fare una dichiarazione generica in tal senso, relativa a tutti gli ATEM interessati dall'operazione.

vigente. In particolare, *[omissis]*, in termini prospettici, a esito delle gare d'ambito il livello di operatività delle Parti e degli altri gestori (e con esso anche le relative economie di scala e di densità e, in ogni caso, le modalità organizzative delle gestioni) non sarà quello attuale ma quello che risulterà in base alle aggiudicazioni delle gare previste dal legislatore. A riguardo, l'analisi di 2iRG non sembra idonea a dimostrare come e attraverso quali fattori la concentrazione dovrebbe realizzare efficienze nello scenario prospettico, in cui le aree di operatività delle aziende saranno definite a esito delle gare.

106. In via generale infatti, 2iRG avrebbe potuto realizzare il proprio modello gestionale in tutti gli ambiti nei quali essa fosse risultata aggiudicataria della relativa gara d'ambito, a prescindere dall'acquisizione di Nedgia. Non si vede come, su tale prospettiva, possa influire la acquisizione di tale società o quantomeno tale collegamento non è oggetto della analisi delle efficienze di 2iRG *[omissis]*.

107. A riprova di ciò – e più in generale dell'attenzione alla dimensione prospettica delle efficienze – la stessa Parte ha più volte fortemente evidenziato (*[omissis]*)¹¹⁶.

108. Quanto all'argomento di 2iRG per cui le efficienze, pur riguardando le gestioni attuali e non quelle prospettiche, sarebbero idonee a riflettersi sulle gestioni future risultanti a esito delle gare, esso costituisce una mera ipotesi che, oltre a non trovare alcun riscontro fattuale, non risulta motivata nemmeno in via astratta. In primo luogo, occorre rilevare che le offerte formulate in sede di gara per le future gestioni possono riflettere il livello di efficienza conseguibile in relazione alle gestioni future e non quello di cui si è beneficiato nelle gestioni passate. Orbene, il livello di economie di scala e di densità di cui potrà avvalersi l'aggiudicatario di un ATEM dipenderà dalle caratteristiche, dal numero e dalla collocazione geografica degli ambiti da questo aggiudicati. Quanto al modello organizzativo e gestionale, come si è detto, non vi è motivo per cui 2iRG non avrebbe potuto realizzare il proprio negli ambiti aggiudicati, a prescindere dall'acquisizione di Nedgia (*[omissis]*).

109. In questo quadro, l'operazione prospettata sembra dunque al più poter soltanto iniziare a produrre un efficientamento pro-tempore delle gestioni attuali, trasferibile ai consumatori tramite i meccanismi della regolazione tariffaria, fino al momento in cui i potenziali gestori si contenderanno ex-novo, in sede di gara, le aree di operatività futura. Tale effetto assumerebbe

¹¹⁶ Cfr. doc. 126.

un qualche rilievo solo laddove l'aggiudicazione delle gare dovesse tardare significativamente.

GLI EFFETTI DELL'OPERAZIONE SUI SINGOLI MERCATI FUTURI DELLE GARE PER GLI ATEM OGGETTO DI ISTRUTTORIA

110. Di seguito vengono illustrati gli esiti dell'analisi istruttoria in relazione alla valutazione degli effetti della concentrazione per gli ATEM oggetto di istruttoria alla luce anche dei risultati del primo *market test* effettuato. In particolare, si anticipa che l'analisi istruttoria compiuta ha consentito di concludere che, per 4 dei 12 ATEM considerati, non vengono confermate le preoccupazioni concorrenziali espresse in sede di avvio. Per i restanti otto ATEM, dall'istruttoria è emerso che l'operazione genera delle criticità concorrenziali, che risultano particolarmente gravi nei due ATEM di Foggia 1 e Bari 2.

ATEM per i quali l'operazione non appare produrre effetti di restrizione della concorrenza nei mercati futuri delle relative gare

111. Come anticipato, sono stati individuati quattro ATEM, raggruppabili in due diverse categorie, che, per motivi diversi, non sembrano destare, a seguito degli approfondimenti e delle analisi effettuate, oltre che dell'esito del *market test*, particolari criticità concorrenziali. Rispetto a tali quattro ATEM, pertanto, la concentrazione proposta non appare produrre effetti restrittivi della concorrenza nei relativi mercati delle gare future per la concessione del servizio di distribuzione del gas.

112. La prima delle due categorie di cui al punto precedente è costituita dagli ATEM di Taranto e Brindisi nei quali, in sostanza, la condizione di scarsa contendibilità non è risultata essere una diretta conseguenza dell'operazione. Già nella situazione *pre-merger*, infatti, essi vedono una presenza di gran lunga dominante di una delle Parti (in particolare, in entrambi i casi, dell'acquirente 2iRG)¹¹⁷. Tale valutazione è coerente con gli esiti del *market test*, nel quale non sono state sollevate criticità concorrenziali dell'operazione rispetto a tali ATEM e *[omissis]*. Infine la stessa Italgas, intervenuta nel procedimento per segnalare le criticità concorrenziali dell'operazione, riconosce che essa potrebbe risultare piuttosto neutrale

¹¹⁷ Cfr., nello stesso senso, la valutazione già adottata dall'Autorità per l'ATEM Brescia 3 nel caso C12044 A2A/LGH del 2016 C12044 – A2A/Linea Group Holding, provv. 26012 del 18 maggio 2016 in Boll. n. 17/2016.

rispetto a tali ATEM, nei quali la presenza di 2iRG risultava già ampiamente dominante anche prima della concentrazione.

113. La seconda categoria degli ATEM per i quali dall'istruttoria suggerisce che l'operazione non costituisca o rafforzi una posizione dominante nel mercato della futura gara per l'attribuzione della concessione del servizio di distribuzione del gas naturale comprende gli ATEM di Palermo 2 e Messina 2, nei quali da un lato l'entità post-merger verrebbe a detenere una quota di PDR non eccessivamente elevata (inferiore al 50%, soglia ritenuta, nei diversi *market test* che si sono succeduti nei recenti casi dell'Autorità, la soglia oltre la quale si può orientativamente individuare un gestore uscente che detiene una significativa posizione di vantaggio) e, dall'altro, l'addizione determinata dall'operazione in termini di quota di PDR, risulta contenuta (inferiore al 10%). Tale ultimo aspetto, peraltro, segnala la circostanza che la Parte che risulta attualmente detenere meno del 10% dei PDR difficilmente può essere ritenuta uno dei principali candidati a competere in sede di gara d'ambito per la gestione dei suddetti ATEM. Nel caso di specie, infatti, 2iRG, che detiene soltanto rispettivamente il [5-10%] e il [5-10%] dei PDR negli ATEM di Palermo 2 e Messina 2, non può essere ritenuto uno dei principali concorrenti potenziali per tali ambiti.

114. A riguardo, peraltro, si osserva che la posizione di 2iRG in Sicilia nello scenario *pre-merger* risultava scarsamente competitiva e che non sembra ragionevole (come diffusamente sostenuto dalla Parte, cfr. *supra*) che tale regione (nella quale risulta invece importante la presenza di Nedgia e che vede poi la prevalenza del concorrente Italgas) potesse rappresentare un'area di interesse strategico prioritario per 2iRG in assenza della concentrazione.

115. L'analisi istruttoria consente pertanto di concludere che la concentrazione in oggetto non produce una restrizione concorrenziale nei mercati delle future gare d'ATEM di Taranto, Brindisi, Messina 2 e Palermo 2.

ATEM nei quali l'operazione produce effetti di restrizione concorrenziale nei mercati delle relative gare future

116. Considerazioni diverse devono farsi invece con riguardo agli effetti dell'operazione sui mercati futuri delle gare d'ATEM di Salerno 3, Catania 1, Catania 2, Isernia, Frosinone 2, Agrigento, Foggia 1, e Bari 2, per i quali emergono esiti di restrizione della concorrenza in sede di gara. Per le loro caratteristiche e per la tipologia di criticità concorrenziali alle quali in

ciascuno di essi l'operazione dà luogo, tali ATEM possono essere suddivisi in due gruppi.

A. L'effetto sulle gare future degli ATEM di Salerno 3, Isernia, Frosinone 2, Catania 1, Catania 2 e Agrigento

117. In sei degli otto ATEM risultati critici rispetto all'operazione, l'effetto restrittivo di quest'ultima consiste principalmente nel rafforzamento di quello che già era o diventa il principale gestore uscente dell'ATEM. In cinque di questi sei ATEM (Salerno 3, , Isernia, Frosinone 2, Catania 1 e Catania 2), infatti, come si evince dalla situazione pre-merger evidenziata nelle tabelle seguenti, la quota aggiuntiva realizzata dalle Parti in termini di PDR attualmente gestiti è relativamente limitata (inferiore al 10% in tre casi e al 15% negli altri due). Dunque, non si può ritenere (ancorché, come si vedrà, con differenze tra i vari ATEM) che entrambe le Parti potessero essere, in assenza di concentrazione, tra i principali concorrenti in grado di contendersi gli ATEM in questione.

Tabella 13 – ATEM di Salerno 3

Salerno 3	Quota di PDR
2iRG	[45-50%]
Nedgia	[5-10%]
AMALFITANA gas S.r.l.	[20-25%]
NUCERIA distribuz. gas S.r.l.	[5-10%]

Tabella 14 – ATEM di Isernia

Isernia	Quota di PDR
2iRG	[50-55%]
Nedgia	[5-10%]
MELFI RETI GAS S.r.l.	[35-40%]
Italgas Reti S.p.A.	[5-10%]

Tabella 15 – ATEM di Frosinone 2

Frosinone 2	Quota di PDR
2iRG	[65-70%]
Nedgia	[10-15%]
AQUAMET	[20-25%]

Tabella 16 – ATEM di Catania 1

Catania 1	Quota di PDR
2iRG	[35-40%]
Nedgia	[10-15%]
Italgas Reti S.p.A.	[40-45%]
SOGIP S.r.l.	[5-10%]

Tabella 17 – ATEM di Catania 2

Catania 2	Quota di PDR
2iRG	[5-10%]
Nedgia	[55-60%]
ASEC S.p.A.	[30-35%]

Tabella 18 – ATEM di Agrigento

Agrigento	Quota di PDR
2iRG	[30-35%]
Nedgia	[30-35%]
Italgas Reti S.p.A.	[30-35%]

118. Con riferimento a tali ATEM, l'effetto restrittivo dell'operazione deriva quindi, come detto, principalmente dal rafforzamento del principale *incumbent*, suscettibile di scoraggiare la partecipazione di terzi alla gara. L'entità post-merger raggiunge infatti una posizione di preminenza, sempre superiore al 50% e in un caso (Frosinone 2) supera il 75%. Rispetto ad alcuni di tali ambiti, peraltro, vi sono state delle segnalazioni da parte di operatori concorrenti – in aggiunta a quelle di Italgas – circa la possibilità che l'operazione influenzi negativamente i propri incentivi a partecipare (in particolare, ciò è avvenuto rispetto *[omissis]*).

119. Maggiormente peculiare è la posizione dell'ATEM di Agrigento. In esso, infatti, considerata la posizione delle Parti, l'Operazione sembrerebbe produrre la eliminazione di uno dei principali concorrenti indipendenti che avrebbero potuto partecipare efficacemente alla relativa gara d'ambito, comportando quindi anche una restrizione concorrenziale diretta.

120. Tuttavia, in virtù della richiamata decisione strategica di 2iRG – adottata ben prima che si prospettasse la possibilità di acquistare Nedgia – di non presentare proprie offerte alle gare per gli ATEM siciliani a prescindere dalla propria presenza in ciascuno di essi come gestore uscente, non può essere addebitata all'operazione l'eliminazione di uno dei possibili partecipanti alla gara.

121. Si ricorda che – come illustrato in precedenza – l'argomento relativo

alla carenza di effetti strutturali dell'operazione in Sicilia risulta altresì coerente con gli esiti del *market test*. Inoltre, con particolare riferimento all'ATEM di Agrigento, si è comunque rilevata *[omissis]*.

122. Per i motivi citati, pertanto, si può ritenere che anche nel caso dell'ambito di Agrigento l'effetto dell'Operazione sia quello associato, più che alla eliminazione diretta quale operatore indipendente di uno dei pochi concorrenti credibili nella relativa gara d'ambito, alla possibilità che l'eccessivo rafforzamento della *merged entity*, possa scoraggiare concorrenti terzi dalla partecipazione alla gara medesima. In particolare, nel caso di specie, 2iRG si troverebbe, a seguito dell'Operazione, ad avere, in termini di quota sul totale dei PDR, una presenza superiore al 50% del totale e comunque doppia rispetto a quella dell'altro principale gestore uscente (Italgas).

123. In via generale, infine, va osservato che, in conseguenza del fatto che dal *market test* emerge una valutazione meno critica dell'effetto della concentrazione negli ATEM siciliani rispetto a quello degli altri ATEM interessati dall'Operazione, nonché della circostanza che in tale regione risulti particolarmente pervasiva e forte la presenza di un importante concorrente come Italgas, a fronte di un probabile scarso interesse di 2iRG alle gare per gli ATEM siciliani in assenza della concentrazione, fa ritenere opportuno distinguere, all'interno dei sei ATEM sopra discussi (Salerno 3, Frosinone 2, Isernia, Catania 1, Catania 2 e Agrigento) la posizione dei tre ATEM siciliani, nei quali gli effetti dell'Operazione possono considerarsi meno gravi di quelli esercitati sui mercati delle gare relative agli altri tre ATEM¹¹⁸.

B. Gli ATEM di Bari 2 e Foggia 1

124. Con riferimento agli ATEM di Bari 2 e Foggia 1 l'operazione determina, invece in modo piuttosto chiaro, oltre al rafforzamento della *merged entity*, che acquisisce una quota di PDR superiore al 50% del totale e pari al doppio di quella del principale concorrente, anche – e soprattutto – una restrizione concorrenziale strutturale diretta e di primo piano, consistente nella eliminazione di uno dei pochi concorrenti indipendenti che avrebbero efficacemente potuto prendere parte alle gare d'ambito. Le posizioni delle Parti negli ATEM citati sono indicate nelle tabelle che seguono.

Tabella 19 – ATEM di Bari 2

¹¹⁸ Peraltro in due dei tre ATEM siciliani il secondo gestore uscente dell'ATEM è proprio Italgas, con una quota sul totale dei PDR superiore al 30%.

Bari 2	Quota di PDR
2iRG	[40-45%]
Nedgia	[30-35%]
Italgas Reti S.p.A.	[25-30%]

Tabella 20 – ATEM di Foggia 1

Foggia 1	Quota di PDR
2iRG	[30-35%]
Nedgia	[30-35%]
Mediterranea Energia	[30-35%]
ADEN S.r.l.	[5-10%]

125. Come si può osservare, in tali ambiti la posizione delle Parti risulta piuttosto simmetrica, in quanto esse costituiscono, prima dell'operazione, due dei tre principali operatori uscenti dell'ATEM e, verosimilmente, due dei tre più probabili contendenti dello stesso. Si tratta di una situazione peculiare, nella quale i tre soggetti che rappresentano i principali gestori uscenti detengono all'incirca ciascuno un terzo dei PDR dell'ATEM. Essi avrebbero dunque potuto partecipare “ad armi pari” (almeno per quanto riguarda i vantaggi derivanti dall'essere un gestore uscente nell'ATEM) alla gara per la aggiudicazione del servizio di distribuzione. È una condizione che non si verifica spesso nei 177 ATEM presenti sul territorio nazionale e che parrebbe condurre ad una gara caratterizzata da una notevole pressione concorrenziale.

126. La concentrazione va a incidere su queste due situazioni, da un lato eliminando uno dei tre principali concorrenti alla gara, dall'altro rafforzando considerevolmente la posizione, quale gestore uscente, della *merged entity*, che si ritrova a detenere concessioni per un numero di PDR doppio rispetto a quello del principale concorrente atteso. Si tratta, evidentemente, di una significativa riduzione della concorrenza nella gara, che consegna ad un solo operatore (l'entità post-merger) una posizione dominante sul mercato della gara stessa.

127. Relativamente ai due ambiti di Bari 2 e Foggia 1 il *market test* ha dato risultati del tutto coerenti con le predette conclusioni, atteso che, con riferimento a detti ATEM, tra gli operatori intervistati, *[omissis]*. Pertanto in tali ATEM gli effetti negativi sopra delineati sembrerebbero dispiegarsi pienamente, e anche considerando in ogni caso assicurata la partecipazione alla gara del terzo operatore *incumbent*, ossia di Italgas per Bari 2 e di Mediterranea Energia per Foggia 1, l'operazione comporterebbe in ogni caso quantomeno una riduzione del numero di concorrenti attesi da tre a due nonché la trasformazione di uno dei due in un *incumbent* cui fa capo almeno

il 60% dei PDR di ciascuno dei due ATEM.

Conclusioni sugli effetti dell'operazione

128. L'operazione oggetto dell'istruttoria risulta, per tutto quanto sopra argomentato, suscettibile di rafforzare o costituire una posizione dominante sui mercati delle future gare per la attribuzione del servizio di distribuzione di gas naturale negli otto ATEM di Salerno 3, Catania 1, Catania 2, Isernia, Frosinone 2, Agrigento, Foggia 1 e Bari 2. In particolare essa ha l'effetto di rafforzare la posizione di gestore uscente dell'ATEM della entità post-merger in tutti e otto gli ATEM. In più, nei due ATEM di Foggia 1 e Bari 2 la concentrazione determina anche un grave effetto strutturale, comportando una riduzione da tre a due del numero dei più accreditati potenziali partecipanti alla gara stessa. Per questi motivi, la concentrazione comunicata non è suscettibile di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 287/90.

RESTRITTIVITÀ DELL'OPERAZIONE ANCHE ALLA LUCE DEI PRIMI RIMEDI COMPORTAMENTALI PROSPETTATI DA 2I RETE GAS

129. Nel corso dell'istruttoria e già prima del ricevimento della Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, 2iRG, come visto, ha presentato un primo pacchetto di rimedi volti a mitigare gli effetti restrittivi dell'operazione. In particolare si tratta di rimedi solo di tipo comportamentale e miranti a rendere da un lato maggiormente attraenti gli ATEM di riferimento (attraverso la anticipazione delle scadenze delle concessioni oggetto del programma di metanizzazione del mezzogiorno eventualmente detenute dalle Parti dell'operazione), dall'altro meno oneroso il subentro nella gestione delle reti della *merged entity* da parte di un ipotetico nuovo gestore, (attraverso un alleviamento del peso della cd. clausola sociale, l'offerta di un contratto di servizio per facilitare le operazioni di transizione – il cd. TSA – e la dilazione del pagamento del VIR). L'obiettivo di siffatti rimedi era quello di accrescere gli incentivi a partecipare alla gara per gli ATEM di riferimento, in modo da compensare gli effetti negativi generati, sotto questo profilo, dalla concentrazione. I rimedi comportamentali del primo pacchetto erano stati offerti da 2iRG con riferimento ai soli ATEM di Foggia 1, Bari 2 e Frosinone 2, ritenuti dalla Parte gli unici nei quali si sarebbero verificati i suddetti effetti negativi della

concentrazione.

130. Come già anticipato, la capacità di tali misure di rendere, in astratto, meno oneroso il subentro e quindi di attenuare il disincentivo alla partecipazione alle gare è stata in buona misura confermata dal relativo *market test*, che ha riportato nella maggior parte dei casi un apprezzamento per le misure proposte a quello stadio del procedimento (cfr. *supra*). Ciò risulta particolarmente evidente con riferimento alla misura di dilazione del pagamento del VIR sebbene anche le altre misure, relative tanto all'anticipazione della scadenza delle concessioni, quanto all'offerta del TSA e alla riduzione del *burden* per il gestore subentrante derivante dagli obblighi di assunzione di personale, appaiono, alla luce del *market*, astrattamente apprezzabili.

131. Tanto premesso, va tuttavia considerato che, a fronte di tale apprezzamento generico, in realtà dal *market test* non erano emersi concreti segnali di modifica della propria strategia di partecipazione alle gare da parte dei soggetti intervistati, se non in un paio di casi e comunque non con riferimento alla partecipazione alle gare degli ATEM più critici sotto il profilo degli effetti dell'operazione. In particolare, nessuno degli operatori che aveva dichiarato, nel corso del primo *market test*, che l'operazione lo avrebbe indotto a desistere dalla partecipazione alla gara per (almeno) uno degli ATEM oggetto di istruttoria aveva poi dichiarato di aver cambiato idea in seguito alla prospettazione degli impegni di 2iRG.

132. Tale circostanza, unitamente alla limitazione dell'applicabilità delle proposte misure soltanto a tre degli otto ATEM per i quali l'operazione comporta effetti restrittivi, nonché alla particolare gravità delle restrizioni generate rispetto agli ATEM di Foggia 1 e Bari 2, per le quali dei rimedi comportamentali appaiono comunque insufficienti, induce a ritenere che la concentrazione non sia suscettibile di essere autorizzata neanche in caso di applicazione del primo pacchetto di rimedi.

EFFETTI DELL'OPERAZIONE NEL CASO DI APPLICAZIONE DELLE ULTERIORI MISURE SUCCESSIVAMENTE PROPOSTE DA 2iRG

133. Ai fini della valutazione dell'Operazione prospettata, è necessario tener conto anche delle misure presentate a più riprese da 2iRG attenendosi, in particolare, alla versione finale pervenuta in data 18 gennaio 2018, che rappresenta, peraltro, il pacchetto di misure maggiormente esteso e incisivo tra quelli proposti. Da un lato, infatti, le misure già oggetto del secondo

market test sono state estese, con diverse graduazioni, a tutti gli otto ambiti per i quali l'istruttoria ha evidenziato effetti restrittivi derivanti dall'operazione; dall'altro tali misure sono state integrate da misure dismissive – nonché, in aggiunta o in subordine, da misure incentivanti più incisive – per i due ATEM maggiormente critici, ossia quelli di Bari 2 e Foggia 1. Nella valutazione dei rimedi proposti si è tenuto conto altresì dei commenti degli operatori che si riferiscono alla prima versione delle misure, nonché dei commenti di Italgas, che si riferiscono ad una versione intermedia e più ampia, ma non a quella definitiva.

Gli effetti delle misure comportamentali sulle gare future degli ATEM di Salerno 3, Isernia, Frosinone 2, Catania 1, Catania 2 e Agrigento

134. Nella formulazione finale delle misure, come già rappresentato, gli ambiti di Salerno 3, Isernia, Frosinone 2, Catania 1, Catania 2 e Agrigento beneficiano sia della misura occupazionale che di quella del contratto di servizio. In aggiunta a ciò, con l'eccezione di Isernia e Salerno 3 (nei quali non sono presenti concessioni finanziate), tutti gli ambiti citati beneficiano anche della misura di anticipazione delle scadenze. Infine, gli ATEM di Frosinone 2, Isernia e Salerno 3 (cioè gli ATEM non siciliani) beneficiano anche della misura di dilazione del VIR, nelle modalità più diffusamente descritte in precedenza, in relazione ai soli *asset* della acquisita Nedgia (cfr. *supra*).

135. Negli ambiti citati, come già illustrato (cfr. *supra*), l'Operazione non comporta una restrizione concorrenziale strutturale diretta, bensì il mero rafforzamento dell'*incumbent* che potrebbe essere idoneo a scoraggiare eventuali terzi altrimenti intenzionati a partecipare alla gara. Le misure descritte in relazione a tali ambiti risultano idonee a controbilanciare tale effetto. Esse, infatti, non hanno l'obiettivo di ricostituire nell'immediato un nuovo significativo gestore uscente dell'ATEM, che rappresenti un concorrente credibile per le future gare d'ambito (in quanto in tali ambiti l'Operazione non comporta la eliminazione di un concorrente di tale portata), ma, piuttosto, quello di eliminare l'eventuale disincentivo che il rafforzamento dell'*incumbent* causato dalla concentrazione potrebbe generare nei concorrenti terzi potenzialmente interessati, ove esistenti.

136. In via preliminare, rispetto alle quattro misure comportamentali citate, si rappresenta che esse costituiscono una opzione esercitabile dal gestore che, essendo risultato aggiudicatario della gara per uno degli ambiti

interessati, dovesse subentrare alle Parti. Per via della loro natura di opzioni – e non di obblighi – tali misure non possono rappresentare un peggioramento degli incentivi alla partecipazione per un gestore subentrante (come è stato invece paventato in alcuni dei commenti del *market test* e soprattutto da Italgas), ma possono risultare, nello scenario peggiore, neutrali rispetto a tali incentivi. In realtà, considerata anche la flessibilità delle misure, appare molto probabile (nonché coerente con la grande maggioranza delle opinioni espresse dagli operatori nel corso del *market test*) che quasi ogni soggetto che intenda partecipare alle gare possa trarre giovamento, in termini di accresciuta capacità competitiva, dal pacchetto di misure previsto.

137. Quanto alla anticipazione delle scadenze, essa risulterebbe vantaggiosa – e sarebbe da questi selezionata – per un operatore che preferisca gestire fin da subito un ATEM il più completo possibile di tutte le concessioni di pertinenza, accrescendo gli introiti tariffari e ottimizzandone la gestione fin dal principio. Rispetto alla obiezione, sollevata da Italgas, per cui tale misura non sarebbe nella piena ed esclusiva disponibilità di 2iRG, in quanto la anticipazione della concessione sarebbe subordinata anche al consenso del Comune di riferimento, si rileva come la misura proposta riguarda una specifica condotta di 2iRG, consistente nella assicurazione, garantita ex-ante e resa nota ai partecipanti alla gara, del rilascio del consenso alla anticipazione delle scadenze delle c.d. concessioni finanziate, nonché della rinuncia al corrispondente indennizzo. Tale misura, impregiudicata la sussistenza – o meno - di un potere di veto in capo ai Comuni per la anticipazione delle concessioni¹¹⁹, è nella piena disponibilità della Parte e risulta idonea a produrre, con elevata probabilità, l'effetto di garantire una effettiva anticipazione delle scadenze delle concessioni in esame, ove richiesta dal gestore subentrante.

138. Per quel che riguarda la misura occupazionale, a seguito delle obiezioni di Italgas (secondo le quali 2iRG trasferirebbe già un numero efficiente di dipendenti a un gestore subentrante, indipendentemente dalla misura in esame), la portata pratica della stessa è stata precisata da 2iRG che ha chiarito che, da un lato, il dato fornito da Italgas (costituito dal numero medio dei PDR per dipendente stimabile per 2iRG dai documenti pubblicamente disponibili) rappresenta una media nazionale che non può

¹¹⁹ Peraltro l'impegno, comporterebbe in ogni caso, tra l'aumento dei canoni e la rinuncia all'indennizzo che 2iRG percepirebbe in caso di anticipazione volontaria delle scadenze, anche un vantaggio per la amministrazione concedente, in virtù del quale appare remota la possibilità che quest'ultima azioni eventuali poteri di veto. Pertanto, posto che il rimedio concerne numerosi comuni, il buon esito dello stesso appare essere assicurato, almeno in termini probabilistici, per la stragrande maggioranza degli stessi.

dirsi rappresentativa della situazione effettiva di tutti gli ATEM interessati dalla misura e dall'altro essa prevede un ulteriore impegno relativo alla possibilità di ridurre il trasferimento anche dei c.d. dipendenti "centrali". Anche rispetto a tale misura va, peraltro, rilevato come, al netto di diverse incomprensioni e richieste di precisazione, essa appaia aver riscosso un riscontro favorevole da parte della maggioranza degli operatori consultati nel secondo *market test* e dunque si deve ritenere che abbia una effettiva efficacia incentivante rispetto alla partecipazione alla gara.

139. Un apprezzamento, in via generale, della maggior parte dei soggetti intervistati nel *market test* è stato ottenuto anche dalla misura del contratto di servizio (TSA). Al contrario, Italgas ha invece sostenuto, rispetto a questa misura, che essa fosse irrilevante, in quanto, ad avviso di tale società *"tutto quanto è stato ritenuto concretamente idoneo ad eliminare i vantaggi dell'incumbent, infatti, è già oggetto della regolamentazione di settore"* e quindi *"eventuali proposte in tal senso, laddove non costituiscano mera applicazione degli obblighi di legge esistenti (...), non possono comunque rappresentare incentivi rilevanti (perché, ove invece così fosse, sarebbero stati previsti e disciplinati dal legislatore)"*¹²⁰. Tale argomentazione, a prescindere dal fatto che sembrerebbe postulare l'assenza di vantaggi nella partecipazione alla gara in capo al gestore uscente, il che sarebbe incoerente con la stessa sussistenza di criticità concorrenziali dell'Operazione che sono invece fortemente sottolineate da Italgas, risulta non condivisibile in quanto, anche ove si accettasse il principio per cui, per definizione, non possano esistere informazioni rilevanti in termini di *business* se non quelle previste dalla normativa in quel dato momento del tempo¹²¹, essa assume una piena equivalenza tra disponibilità informativa ed effettiva capacità di effettuare (efficacemente ed efficientemente) un servizio.

140. L'adozione delle tre misure fin qui menzionate costituisce un rimedio congruo per compensare gli effetti restrittivi dell'Operazione nei tre ATEM siciliani (Catania 1, Catania 2 e Agrigento) dei sei nei quali la concentrazione comporta un rafforzamento della *merged entity* quale gestore uscente alle future gare per il servizio di distribuzione del gas naturale.

¹²⁰ Vd. doc. 157.

¹²¹ Come si vedrà, anche tale principio non è valido in assoluto nel caso delle gare gas, tanto che risulta plausibile – e coerente con la richiesta del *market test* – anche la cd. "misura informativa" proposta da 2iRG per rafforzare i rimedi in relazione all'ATEM di Bari 2. Incidentalmente si osserva che nel commentare quest'ultima misura la stessa Italgas mette in discussione, implicitamente, l'assunto secondo il quale tutte le informazioni necessarie sarebbero già rese disponibili dalla normativa. Infatti, nel doc. 195 ai punti G e H relativi alla "misura informativa" offerta da 2iRG, cita espressamente elementi informativi di interesse che non sono oggetto di previsione normativa. Oltre a ciò, chiaramente, occorre rilevare che gli stessi obblighi informativi sono oggetto di revisione ed evoluzione nel tempo.

Infatti, come sopra anticipato, stando agli esiti del *market test* gli effetti restrittivi dell'Operazione negli ATEM siciliani risultano essere meno gravi rispetto a gli altri tre ATEM trattati nella presente sezione. Per quanto riguarda invece gli ATEM di Salerno 3, Isernia e Frosinone 2 risulta per converso necessario che i rimedi siano più incisivi, e includano anche la misura della dilazione del VIR per 18 mesi rispetto alle concessioni di una delle Parti (Nedgia).

141. L'impegno a dilazionare il pagamento del VIR costituisce la misura, tra quelle oggetto del primo *market test*, che ha riscosso l'apprezzamento più ampio da parte dei soggetti intervistati. Italgas, al contrario, ritiene insufficiente tale misura, nella formulazione contenuta nel secondo pacchetto di misure, in primo luogo per la durata di diciotto mesi prevista per Salerno 3, Isernia e Frosinone 2, giudicata troppo esigua¹²². Inoltre, aggiunge Italgas, la misura potrebbe non rilevare per operatori che godano di un costo di finanziamento inferiore rispetto alle condizioni garantite da 2iRG (che però non erano note a Italgas in quanto non esplicitate nella versione accessibile degli impegni) i quali semplicemente rinuncerebbero alla misura. Rispetto a questo ultimo aspetto, va rilevato che, da un lato, le condizioni praticate da 2iRG per la dilazione risultano in via generale sostanzialmente convenienti rispetto a quanto offerto dal mercato¹²³ e dall'altro che la misura in questione è indirizzata in particolare proprio a quegli operatori che, non riuscendo a reperire credito a condizioni molto favorevoli, più risentono della barriera finanziaria. Quanto alla durata della misura essa appare congrua rispetto agli ATEM di Salerno 3, Isernia e Frosinone 2, che risultano privi di una restrizione concorrenziale diretta e in cui le misure hanno lo scopo di compensare l'accrescimento della posizione di forza dell'incumbent in termini di operatività attuale¹²⁴.

142. Ciò premesso, coerentemente con le valutazioni qualitative espresse

¹²² Si osservi che Italgas ha ritenuto esigua anche la durata di 24 mesi che nel secondo pacchetto di misure era stata offerta quale rimedio comportamentale "rafforzato" per l'ATEM di Bari 2.

¹²³ In particolare, la dilazione avverrebbe a un tasso variabile, composto come somma di tasso Midswap a 10 anni (EUSA10 CMPN Curncy) e 60 punti base (0,6%), ad oggi pari a circa 1,5%. Si tratta di un tasso a condizioni migliori di quelle che riesce ad ottenere la medesima 2iRG, come risulta dai comunicati stampa reperibili sul sito della società, dai quali emerge che di recente i finanziamenti sono stati ottenuti con spread di 65 e 70 punti base (http://www.2iretegas.it/wp-content/uploads/2014/07/Comunicato_Emissione-di-un-prestito-obbligazionario_24-ottobre.pdf e http://www.2iretegas.it/wp-content/uploads/2014/07/Comunicato_Riapertura-del-prestito-obbligazionario_7-novembre.pdf). A riguardo, si osservi altresì come il costo del debito utilizzato ai fini regolatori dall'ARERA per il periodo 2016-2018 ammonta al 2% in termini reali, che dunque, per essere comparato col tasso nominale attualmente pari all'1,5% proposto da 2iRG va anche aumentato per tener conto dell'inflazione (cfr. Del. ARERA 583/2015).

¹²⁴ Come si vedrà, la durata della dilazione è stata invece significativamente estesa rispetto agli ATEM di Bari 2 e Foggia 1.

dalla maggior parte dei soggetti consultati nel secondo *market test*, le misure comportamentali citate, applicate secondo la descritta graduazione ai diversi ATEM, risultano quindi idonee ad accrescere la appetibilità degli ATEM menzionati per un potenziale partecipante alla gara, aumentando la profittabilità o riducendo la onerosità collegate alla gestione, in misura che appare proporzionale rispetto agli effetti restrittivi prospettati in tali ambiti. In altri termini tali misure, applicabili a beneficio di un terzo partecipante in caso di aggiudicazione, dovrebbero essere sufficienti a garantire la partecipazione di un terzo che avrebbe potuto essere scoraggiata dal rafforzamento della *merged entity* quale operatore *incumbent*. Ciò comporta anche che le stesse Parti, verosimilmente, in ragione delle misure proposte e del fatto che queste possano essere tenute in considerazione nelle offerte dei concorrenti che – in caso di aggiudicazione – potrebbero avvalersene, sarebbero costrette a formulare offerte più convenienti per vedersi confermare la aggiudicazione dell'ambito, a beneficio dei consumatori.

Gli effetti delle misure dismissive integrate da misure incentivanti rafforzate nelle gare future degli ATEM di Bari² e Foggia¹.

143. Diversamente dai sei ATEM precedenti, con riferimento agli ATEM di Bari 2 e Foggia 1 l'istruttoria ha consentito di concludere che l'Operazione determina la eliminazione di uno dei principali concorrenti capaci di contendersi l'aggiudicazione della gestione dell'ambito nelle relative gare. Rispetto a tali due ambiti, pertanto, dei rimedi idonei a risolvere le criticità concorrenziali devono mirare in primo luogo a ricreare un soggetto che rappresenti un significativo gestore uscente e abbia quindi la potenzialità di partecipare efficacemente a tali gare, al pari dell'entità che, a causa dell'Operazione, cessa di essere indipendente. In tal senso, le misure correttive dell'operazione devono massimizzare la probabilità della presentazione di ulteriori offerte alla gara d'ATEM anche mediante la possibilità di un ingresso immediato di terzi nelle attuali gestioni mediante misure dismissive.

144. Nell'individuare delle adeguate misure dismissive nel caso di specie occorre tuttavia tener presente la peculiarità dei mercati interessati. Il caso in esame, infatti, interessa dei mercati futuri non ancora esistenti e l'obiettivo dichiarato di tali misure deve essere la capacità di assicurare un adeguato livello di concorrenza non nella corrente gestione dell'*asset* (che peraltro, di per sé, rappresenta un monopolio naturale) bensì nelle future gare d'ambito.

A ciò si aggiunga un'altra peculiarità del settore, rappresentata dalla regolazione vigente, che garantisce alle imprese titolari di *asset* – e quindi anche ai futuri eventuali acquirenti delle concessioni cedute da 2iRG – di percepire con certezza dei cospicui payoff (il VIR, che in genere è anche più elevato della RAB tariffaria) in caso di mancata aggiudicazione o finanche di mancata partecipazione o totale disinteresse alla gara, ossia al mercato futuro nel quale l'Autorità è chiamata a tutelare la concorrenza.

145. Tali caratteristiche inducono a considerare la eventualità che gli *asset* oggetto di dismissione possano essere acquisiti da un soggetto che abbia, quantomeno nel medio termine, finalità unicamente speculative, nel senso che intenda attendere la celebrazione delle gare e incassare il VIR degli impianti (ricavandone un importo) piuttosto che porre in essere la complessa attività di partecipazione alle gare d'ambito: un soggetto siffatto, peraltro, data anche la certezza dell'incasso del VIR a seguito delle gare, avrebbe buon gioco a reperire i capitali per finanziare tale operazione speculativa. Nel caso in cui gli *asset* oggetto di cessione venissero acquistati da un operatore di questo tipo, verrebbe però di fatto mancato il principale obiettivo delle cessioni nel caso in esame, vale a dire ricostituire un potenziale partecipante alle gare.

146. Appare ragionevole ipotizzare che il rischio di una acquisizione speculativa sia maggiore nel caso in cui, a fronte del disinteresse di operatori disposti a investire nell'*asset* al fine di farne il punto di partenza per costruire una strategia di partecipazione alla gara e dunque disponibili ad offrire un prezzo di mercato¹²⁵, il prezzo di cessione scenda progressivamente fino ad arrivare in astratto a zero, come previsto nelle procedure standard di dismissione di *asset* nell'ambito delle operazioni di concentrazione. Per questo motivo, al decrescere del prezzo di cessione il rischio che la misura dismissiva non apporti alcun beneficio concorrenziale alle gare o ne apporti solo uno marginale¹²⁶ si accresce proporzionalmente, e la stessa misura può finire per risultare a un tempo sproporzionata e scarsamente efficace rispetto al proprio obiettivo concorrenziale

147. Al fine di cogliere le opportunità offerte dalla misura dismissiva, che

¹²⁵ Per avere una indicazione di quale sia il prezzo attualmente vigente per gli *asset* della distribuzione di gas si può citare una recente intervista all'amministratore delegato di Italgas Spa che ha dichiarato di aver stabilito, in relazione ad una acquisizione di concessioni di questo tipo, "*un valore intermedio tra Vir e Rab*" (cfr. "Gallo (Italgas): "Possibili altre due acquisizioni entro l'anno", *Quotidiano Energia*, 23 ottobre 2017). Al riguardo si osserva che [omissis].

¹²⁶ La cessione ad un soggetto che non parteciperà alla gara consentirebbe al più di evitare il rafforzamento della merged entity in termini di quota di PDR detenuti, senza avere però alcuna influenza sull'effetto strutturale dell'Operazione.

in presenza di un acquirente idoneo può risolvere in radice le restrizioni concorrenziali dell'operazione, e al tempo stesso porre il rimedio al riparo delle conseguenze negative derivanti dai rischi di acquisizioni speculative, per gli ATEM di Foggia 1 e Bari 2 la Parte ha proposto una misura articolata, composta da una cessione di *asset* condizionata all'ottenimento di un prezzo di riserva e integrata da misure incentivanti rafforzate da far scattare in caso di mancata realizzazione di tale condizione.

148. In particolare, in deroga rispetto alla normale procedura che prevedrebbe che la cessione degli *asset* avvenisse senza la individuazione di un prezzo di riserva, nella parte che prevede la dismissione il rimedio proposto prevede la fissazione un prezzo di riserva, maggiore di zero, il cui ammontare:

1. appare ragionevole e proporzionato al fine di consentire l'incentivazione del maggior numero possibile di offerte valide;
2. è definito in rapporto alla valorizzazione tariffaria.

Tale ammontare è stato fissato *[omissis]*. Al di sotto di tale prezzo, 2iRG si riserva di rifiutare l'offerta, impegnandosi, una volta accertata l'assenza di acquirenti disposti a pagare quantomeno il prezzo minimo prefissato, ad attuare delle misure incentivanti analoghe a quelle sopra discusse per gli altri ATEM oggetto di istruttoria, ancorché in versione ulteriormente rafforzata. La previsione di un prezzo minimo di cessione, la cui anomalia rispetto alla procedura standard è stata messa in evidenza e fortemente criticata da Italgas, appare viceversa in questo caso necessaria e adeguata in ragione delle peculiari caratteristiche dei mercati (del prodotto e geografico) interessati dal presente procedimento e degli obiettivi che si intendono raggiungere nel caso di specie con la misura in questione.

149. In altre parole, nello specifico contesto della presente operazione, il complesso delle misure incentivanti proposte deve essere letto in maniera unitaria come parte integrante dell'impegno dismissivo "atipico" disegnato nel caso di specie. I rimedi proposti sono infatti finalizzati a garantire un set, quanto più completo possibile, di misure destinate ad assicurare la maggior partecipazione possibile alla gara, a fronte dell'interesse di operatori potenzialmente con diverse caratteristiche.

150. Al fine di raggiungere il risultato descritto, si rileva che, con riferimento all'ATEM di Foggia 1, 2iRG ha proposto di effettuare una cessione, con la modalità sopra discussa, dell'intera posizione detenuta dalla stessa 2iRG all'interno di tale ambito, circostanza che porrebbe fine a ogni criticità concorrenziale relativa a tale territorio e permetterebbe di ricreare, in

capo all'acquirente del ramo di azienda così individuato, un soggetto capace di concorrere efficacemente per le gare in modo comparabile alle Parti nello scenario pre-merger. 2iRG ha peraltro previsto che, ove tale cessione dovesse rivelarsi fallimentare, per via di mancata manifestazione di interesse da parte di potenziali acquirenti disposti a pagare almeno il prezzo di riserva, la società implementerebbe una versione "avanzata" delle misure comportamentali che prevedrebbe, in aggiunta a quanto già previsto per gli ATEM di Salerno 3, Isernia e Frosinone 2:

- una misura di dilazione del VIR per una durata estesa a tre anni che, a scelta del beneficiario, potrebbe convertirsi in un indennizzo sul valore del VIR. Tanto per la misura di dilazione, quanto per la possibilità alternativa di percepire un indennizzo, nel caso di Foggia 1 la misura fa riferimento al 100% del VIR attribuibile in tale ambito agli *asset* di 2iRG e Nedgia¹²⁷.
- la fornitura a titolo gratuito di alcuni servizi di cui al contratto di servizio TSA.

151. Rispetto invece all'ATEM di Bari 2, la dismissione prevista da 2iRG riguarda 40.000 PDR, scelti tra quelli di 2iRG, corrispondenti a una quota di circa il 20% di PDR di pertinenza dell'ambito. Tale misura è altresì integrata per questo ATEM da un set di misure incentivanti da applicare (1) in caso di fallimento della cessione per mancato ricevimento di offerte pari o superiori al prezzo di riserva, per le concessioni oggetto dell'impegno di dismissione; (2) in ogni caso, in relazione ai restanti *asset* detenuti dalle *merging parties* all'interno dell'ambito e non oggetto di dismissione. Tali misure comportamentali includono tutte quelle sopra descritte per l'ATEM Foggia 1 (la misura occupazionale, quella del contratto di servizio gratuito e quella della dilazione del VIR per 36 mesi o, in alternativa a quest'ultima, quella dell'indennizzo¹²⁸), nella medesima versione rafforzata proposta per l'altro ATEM "critico" con in aggiunta infine, per il solo ambito di Bari 2, una misura "informativa" volta a condividere ulteriori informazioni utili ai potenziali partecipanti alla gara.

152. Ancorché la quota di PDR oggetto di dismissione, rispetto all'ATEM di Bari 2, sia inferiore rispetto alla quota di PDR acquisita a seguito dell'Operazione essa può essere ritenuta sufficiente a ricreare una significativa posizione di gestore uscente nell'ambito, in quanto un operatore

¹²⁷ Tale indennizzo si distingue dalla concessione di uno "sconto" sul VIR proprio per la sua proprietà di non influire sull'ammontare del VIR riconosciuto al gestore subentrante ai fini tariffari. Esso risulta invece strettamente legato alla misura dilatoria.

¹²⁸ La anticipazione della scadenza delle concessioni oggetto del programma di metanizzazione del Mezzogiorno non viene proposta perché nell'ATEM di Bari 2 le parti non detengono concessioni di questo tipo.

dotato di circa il 20% dei PDR e della possibilità, altresì, di beneficiare comunque delle ulteriori misure incentivanti applicabili ai rimanenti PDR, può ben rappresentare, in linea di principio, un concorrente potenzialmente idoneo a partecipare efficacemente alla gara per l'ambito in questione.

153. In secondo luogo, si osservi che a Bari 2, diversamente che a Foggia 1, si può ritenere senz'altro assicurata la presenza di un concorrente capace di contendere efficacemente l'ambito in sede di gara in quanto, anche in assenza di dismissioni, l'operatore *incumbent* che residua in aggiunta rispetto alle *merging parties* è rappresentato da Italgas, il primo operatore italiano, peraltro presente in misura consistente anche negli ATEM limitrofi e quindi con un consolidato interesse strategico nella zona. In tal senso, la possibilità che la Operazione elimini l'unico concorrente credibile (che comporterebbe una restrizione concorrenziale ancora più grave della possibilità che il numero di concorrenti credibili sia ridotto da tre a due) risulta più concreta per l'ATEM di Foggia 1 che per quello di Bari 2.

154. In terzo luogo, l'ATEM di Bari 2 risulta dotato, a differenza di quello di Foggia 1, di una dimensione significativa e maggiormente capace di attrarre di per sé l'interesse di altri operatori, a prescindere dalla presenza in ambiti limitrofi: esso rappresenterebbe, infatti, uno degli ambiti di riferimento per un operatore che volesse insediarsi nel mercato della distribuzione del gas in Italia meridionale.

155. Ad ogni buon conto, come visto, 2iRG ha offerto per l'ATEM di Bari 2 un insieme di misure comportamentali, nella forma "rafforzata" anche per le concessioni non oggetto di dismissione e che verranno adottate comunque. Tali misure, a loro volta, sono idonee ad accrescere ulteriormente l'interesse di tutti i potenziali partecipanti alla gara (inclusi gli altri gestori uscenti dell'ATEM, vale a dire l'attuale altro *incumbent* Italgas e il soggetto che eventualmente acquisirà gli *asset* dismessi da 2iRG in tale ambito).

156. Anche nel caso di Bari 2, pertanto, per i motivi suesposti, la combinazione della misura dismissiva prevista e delle misure comportamentali a complemento della stessa (inclusa l'ipotesi di applicazione integrale delle misure comportamentali nella forma "avanzata", prevista per l'ipotesi di insuccesso delle procedure di dismissione), risulta idonea a risolvere le criticità concorrenziali sollevate dall'Operazione.

Conclusioni

157. I rimedi da ultimo proposti da 2iRG, nella forma sopra sintetizzata,

risultano idonei a compensare gli effetti restrittivi della concorrenza dell'operazione comunicata, la quale, come risulta dall'istruttoria, avrebbe comportato la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati delle gare per la concessione del servizio di distribuzione del gas naturale in otto ATEM dell'Italia meridionale. In particolare, l'operazione avrebbe causato il rafforzamento della posizione di *incumbent* in sei ATEM (Catania 1, Catania 2, Agrigento, Salerno 3, Isernia e Frosinone 2), con effetti che il *market test* ha evidenziato con maggior rilievo per gli ATEM di Salerno 3, Isernia e Frosinone 2. Inoltre, negli ATEM di Foggia 1 e Bari 2, l'Operazione, oltre a rafforzare notevolmente la posizione dell'entità post-merger, causa anche una grave modifica strutturale, andando a ridurre da tre a due il numero dei gestori uscenti che potrebbero rappresentare dei qualificati partecipanti alla gara d'ATEM.

158. I rimedi comportamentali presentati da 2iRG, così come sono stati graduati, appaiono idonei a superare gli effetti restrittivi dell'Operazione per le gare degli ATEM di Catania 1, Catania 2, Agrigento, Salerno 3, Isernia e Frosinone 2, attraverso la creazione di adeguati incentivi alla partecipazione alle gare che compensano il disincentivo rappresentato dal rafforzamento dell'*incumbent*. I rimedi dismissivi presentati per Foggia 1 e per Bari 2, così come integrati dalle adeguate misure incentivanti, risultano idonei a superare sia gli effetti strutturali che quelli di rafforzamento dell'*incumbent* generati dall'operazione in tali ATEM. La modalità integrata proposta per il rimedio dismissivo, con l'individuazione, in deroga alla procedura standard, di un prezzo minimo di riserva e la contestuale assunzione dell'obbligo di assumere misure comportamentali rafforzate in caso di fallimento della procedura di cessione appare necessaria ed adeguata nel caso di specie, date le peculiari caratteristiche dei mercati interessati (mercati futuri delle gare) e della regolazione del settore.

159. Tutto ciò considerato si può concludere che, a condizione che vengano adottati i rimedi sopra descritti, l'operazione di concentrazione può essere autorizzata ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 287/90.

RITENUTO che l'operazione in esame è suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza, negli otto mercati delle gare future degli ATEM di Salerno 3, Frosinone 2, Isernia, Catania 1, Catania 2, Agrigento, Foggia 1 e Bari 2;

RITENUTO necessario prescrivere alla società 2i Rete Gas S.p.A., ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287/1990, misure volte ad impedire tali conseguenze, eliminando gli effetti distorsivi causati dalla realizzazione della concentrazione in esame;

RITENUTO che l'operazione in esame è autorizzata subordinatamente alla piena ed effettiva esecuzione di tutte le misure prescritte nel presente provvedimento;

RITENUTO, altresì, che l'accordo di servizio (TSA) che si accompagna all'operazione può essere qualificato come accessorio alla concentrazione comunicata, nella misura in cui contiene restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell'operazione e ad essa necessarie;

DELIBERA

di autorizzare l'operazione di concentrazione comunicata, a condizione che 2i Rete Gas S.p.A. dia piena ed effettiva esecuzione delle seguenti misure, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287/1990:

I. Misure relative agli ATEM di Foggia 1 e Bari 2

A. Misure dismissive

- 1) 2i Rete Gas S.p.A. dovrà cedere il controllo, di fatto e di diritto, del totale delle proprie attività attualmente detenute all'interno dell'ATEM di Foggia 1 e delle attività corrispondenti ad almeno 40.000 PDR tra quelli attualmente gestiti da 2i Rete Gas S.p.A. e/o Nedgia S.p.A. all'interno dell'ATEM di Bari 2, ivi incluse le concessioni, gli impianti e il personale preposto a tali impianti e tutti gli attivi che contribuiscono alla loro attuale gestione o che sono necessari per garantirne la redditività e la competitività;
- 2) le cessioni dovranno avvenire attraverso procedure trasparenti, competitive e adeguatamente pubblicizzate, aperte a operatori idonei e qualificati;
- 3) le cessioni dovranno avvenire sulla base di un prezzo minimo non comunicato al mercato, pari *[omissis]*;
- 4) 2i Rete Gas S.p.A. dovrà fornire informazioni sufficienti sulle attività

oggetto di cessione, per permettere ai potenziali acquirenti di valutarne il valore e la presumibile capacità commerciale;

5) 2i Rete Gas S.p.A. dovrà preservare l'operatività economica, la commerciabilità e la competitività delle attività oggetto delle cessioni, conformemente alla buona pratica commerciale, nel periodo intercorrente tra la data di autorizzazione dell'Operazione e la piena validità ed efficacia della loro cessione;

6) 2i Rete Gas S.p.A. non potrà riacquisire il controllo delle attività cedute fino all'intervenuta aggiudicazione della relativa gara d'ambito;

7) 2i Rete Gas S.p.A. dovrà cedere le predette attività nell'ambito di ciascun ATEM a un unico soggetto, il quale dovrà soddisfare i seguenti requisiti:

i. essere indipendente, anche dal punto di vista economico e commerciale, da 2i Rete Gas S.p.A. e dalle imprese ad essa collegate, nonché dai soggetti posti ai vertici della sua catena di controllo;

ii. possedere i mezzi finanziari, la comprovata competenza pertinente, nonché l'incentivo e la capacità di mantenere e sviluppare le attività oggetto di cessione; in particolare, potranno essere ammessi alla procedura unicamente operatori in grado di mantenere e sviluppare l'attività ceduta come forza competitiva redditizia anche ai fini della partecipazione alle future gare d'ambito;

iii. l'acquisizione dell'attività ceduta da parte di un acquirente proposto non deve creare, a sua volta, restrizioni concorrenziali; al fine di garantire che la misura dismissiva sia idonea a «ricostituire un terzo soggetto in grado di partecipare alla gara», l'acquirente non potrà essere un operatore che, alla data della manifestazione di interesse di cui al punto 8-ii) sia già presente direttamente o attraverso società controllate o collegate nell'ATEM in questione con un quota di PDR superiore al 10%, e dovrà impegnarsi a non rivendere gli *asset* acquisiti a un soggetto con tali ultime caratteristiche fino all'intervenuta aggiudicazione della relativa gara d'ambito;

8) la cessione delle attività di cui ai punti precedenti dovrà avvenire con le seguenti modalità e tempistiche:

i) 2i Rete Gas S.p.A., entro un termine di due mesi dalla notifica del presente provvedimento, dovrà pubblicare un avviso per raccogliere le manifestazioni di interesse, che dovrà indicare tutti i termini della procedura, di cui ai successivi punti ii), iii) e iv). Tale avviso dovrà essere pubblicato, oltre che sul sito *web* di 2i Rete Gas S.p.A., sui principali quotidiani specializzati di settore nonché su almeno un primario quotidiano nazionale e

su un primario quotidiano economico-finanziario internazionale. Di tale pubblicazione dovrà essere data informativa all'Autorità entro i sette giorni successivi alla pubblicazione stessa, [omissis];

ii) i soggetti interessati dovranno presentare una prima manifestazione di interesse entro [omissis] dalla data di pubblicazione dell'avviso in tutte le modalità prescritte;

iii) i soggetti che abbiano trasmesso una prima manifestazione di interesse avranno facoltà di accedere a una *data room*, contenente il *set* informativo degli *asset* oggetto di acquisizione e potranno effettuare un sopralluogo; essi avranno, quindi, un termine di [omissis], decorrente dal termine di cui al precedente punto ii), per presentare un'offerta vincolante;

iv) 2i Rete Gas S.p.A., entro cinque giorni dal termine di cui al precedente punto iii), dovrà inviare all'Autorità copia delle offerte vincolanti pervenute per la valutazione, entro i successivi quindici giorni, dell'idoneità dei possibili acquirenti;

v) decorso il termine di cui al precedente punto iv), , la conclusione dell'accordo preliminare e l'avvio del processo di *handover* dovranno avvenire entro un termine di [omissis];

vi) allo scadere di tale termine, o nei casi in cui siano decorsi infruttuosamente i termini di cui ai precedenti punti ii) e iii) o, comunque, in caso di mancata individuazione di un acquirente idoneo, 2i Rete Gas S.p.A. dovrà presentare una relazione conclusiva sull'esito delle procedure di cessione all'Autorità e darne corrispondente informazione al mercato secondo le modalità di pubblicizzazione indicate al precedente punto i). In caso di insuccesso di una o di entrambe le misure dismissive, la relazione all'Autorità e l'informazione al mercato dovrà, altresì, contenere l'impegno di 2i Rete Gas S.p.A. ad assumere, nell'ATEM o negli ATEM interessati dalla mancata dismissione, le seguenti misure incentivanti (di cui al successivo punto I.-B.), relativamente al totale delle attività di 2iRG e Nedgia nell'ATEM medesimo o negli ATEM medesimi.

B. Misure incentivanti in caso di mancata dismissione per gli ATEM di Foggia 1 e/o Bari 2

1. 2i Rete Gas S.p.A. dovrà consentire al gestore aggiudicatario delle relative gare d'ambito di beneficiare, per un periodo massimo di tre anni dalla data di effettivo subentro nella gestione del servizio, della dilazione del pagamento del VIR totale relativo a tali concessioni con l'applicazione di un tasso di interesse pari alla somma di Margine e Tasso *Midswap* di Riferimento,

ovverosia 0,60% (60 punti base) + Tasso *Midswap* a dieci anni (EUSA10 CMPN *Curncy*), pubblicato sulla pagina *Bloomberg* alla data di sottoscrizione del contratto (cd. “misura della dilazione del VIR”). In alternativa alla descritta dilazione, 2i Rete Gas S.p.A. dovrà consentire al gestore aggiudicatario di tali gare d’ambito di beneficiare di un indennizzo, il cui valore è pari al risultato del prodotto tra l’importo della dilazione rinunciata (il VIR) e un tasso di interesse annuo pari alla somma di uno spread di 360 punti base (ossia 3,60%) e il Tasso *Midswap* a dieci anni a tale data (EUSA10 CMPN *Curncy*), per un totale, calcolato ad oggi, pari a circa il 4,5%. Tale somma, ai tassi attuali, sarebbe pari - sui trentasei mesi di dilazione - a circa il 13,5% del VIR.

2. 2i Rete Gas S.p.A. dovrà consentire al gestore aggiudicatario delle relative gare d’ambito di fruire, alle condizioni previste dall’ARERA per servizi analoghi, un contratto di servizi (*Transitional Service Agreement*, di seguito “TSA”) della durata di un anno, finalizzato ad agevolare il subentro nella gestione della rete. A questo fine, 2i Rete Gas S.p.A. dovrà pubblicare (con le modalità previste al successivo punto 6)), il *term-sheet* contenente i corrispettivi e le principali condizioni contrattuali del TSA tra le quali sono incluse le attività collegate al *know-how* riferito alle concessioni messe a gara e relative, in particolare, alle conoscenze e alle abilità necessarie per gestire il servizio in una determinata zona vale a dire concernenti l’insieme delle attività di supporto tecnico e di sistemi informativi inerenti il servizio di distribuzione del gas attraverso la rete, necessarie per consentire la più efficace migrazione del nuovo perimetro di PDR gestiti, nell’organizzazione del nuovo gestore, ad esempio: le attività funzionali a garantire la migrazione dei dati e dei processi per la presa in carico del servizio e della gestione degli impianti; le attività di supporto alla gestione, esercizio, manutenzione degli impianti e le operazioni fisiche di attivazione, disattivazione, sospensione e riattivazione; le attività di supporto alla gestione dei misuratori del gas naturale e dei dati di misura (cd. “misura TSA”); nell’ambito del TSA, la fornitura dei servizi di migrazione da parte di 2i Rete Gas S.p.A. avverrà a titolo gratuito;

3. 2i Rete Gas S.p.A. dovrà consentire al gestore aggiudicatario delle relative gare d’ambito di assumere un numero di dipendenti del gestore uscente (sia esso 2i Rete Gas S.p.A. o Nedgia S.p.A.) che, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 21 aprile 2011 recante “*Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas*”, sono obbligatoriamente soggetti al passaggio diretto al nuovo gestore (i.e.

personale addetto alla gestione degli impianti oggetto di gara e una quota parte del personale che svolge funzioni centrali di supporto all'attività di distribuzione e misura degli impianti), in misura inferiore alla soglia di un dipendente ogni 1.500 PDR prevista dal richiamato D.M. e pari, invece, a un dipendente ogni 2.000 PDR, con facoltà, inoltre, di rinunciare al trasferimento di quei dipendenti indicati dal gestore uscente come correlati a funzioni centrali. 2i Rete Gas S.p.A. dovrà garantire che i dipendenti identificati come soggetti al passaggio diretto, ma non richiesti dal gestore subentrante resteranno alle sue dipendenze alle medesime condizioni economiche individuali in godimento, con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all'anzianità di servizio (cd. "misura occupazionale");

4. 2i Rete Gas S.p.A., con riferimento al solo ATEM di Bari 2, dovrà rendere disponibile, fatti salvi gli obblighi informativi di legge, al soggetto che ne faccia richiesta dati e informazioni: **i)** le cartografie delle reti in formato elettronico secondo i tracciati e i formati previsti dal SINFI (Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture); **ii)** l'integrazione delle informazioni cartografiche con anno di posa delle singole tubazioni; **iii)** l'elenco delle apparecchiature dei singoli impianti di riduzione (cabine primarie e secondarie) , in aggiunta alle informazioni già oggi fornite e limitate alla tipologia di impianto di riduzione, linea singola o linea doppia e alla potenzialità; **iv)** la curva storica di crescita dei clienti finali/PDR per quanto disponibile; **v)** l'elenco delle richieste di allacciamento alla rete gas non ancora evase o non evadibili alla data di emissione del bando o alla data più prossima alla stessa; **vi)** i dettagli sulle dispersioni con indicazione della parte di impianto su cui la dispersione è stata individuata (rete interrata, allaccio interrato, allaccio aereo, contatore...) e dell'anno in cui sono state rilevate nell'ultimo triennio; **vii)** l'andamento giornaliero delle portate orarie degli impianti di riduzione primari relativo al trimestre di consumo; **viii)** le schede di calcolo relative all'ultimo triennio disponibile dei valori del parametro Kt per lo stato di protezione catodica delle reti in acciaio e **ix)** le informazioni sullo stato delle campagne in corso di sostituzione dei misuratori elettronici, con indicazione della tecnologia, P-P/P-M (cd. "misura informativa");

5. 2i Rete Gas S.p.A., con riferimento al solo ATEM di Foggia 1 dovrà rendersi disponibile, su richiesta del gestore aggiudicatario della relativa gara d'ambito, a consentire l'anticipazione della scadenza delle proprie concessioni finanziate dal c.d. "*piano di metanizzazione del Mezzogiorno*" e

che, per legge, dovrebbero confluire nella concessione d'ambito soltanto dopo la loro scadenza naturale (cd. "misura anticipatoria" della scadenza delle concessioni oggetto del piano di metanizzazione del Mezzogiorno), con rinuncia a ogni mancato profitto legato agli introiti tariffari e agli incentivi regolatori;

6. La applicabilità delle suddette misure incentivanti (ivi incluso il *term-sheet* relativo alla misura del TSA di cui al punto 2) dovrà essere comunicata al mercato da 2i Rete Gas S.p.A. entro quindici giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando di gara per l'aggiudicazione delle concessioni di distribuzione del gas naturale negli ATEM interessati da tali misure, con le forme di pubblicizzazione previste al punto I.-A.-8)-i).

C. Misure incentivanti applicate alle attività delle Parti nell'ATEM di Bari 2 non oggetto della misura dismissiva:

1. Con riferimento all'insieme delle attività delle Parti all'interno dell'ATEM di Bari 2 relative ai PDR non oggetto della misura dismissiva di cui al precedente punto A, 2i Rete Gas S.p.A. dovrà consentire al gestore aggiudicatario delle relative gare d'ambito di beneficiare anche cumulativamente:

- i) della cd. misura della dilazione del VIR o, in alternativa alla dilazione, il riconoscimento al gestore subentrante di un indennizzo, a condizioni analoghe a quanto indicato al punto B-1);
- ii) della cd. misura del TSA;
- iii) della cd. misura occupazionale ;
- iv) della cd. misura informativa.

2. L'applicabilità delle suddette misure incentivanti (ivi incluso il *term-sheet* relativo alla cd. misura del TSA) dovrà essere comunicata al mercato da 2i Rete Gas S.p.A. entro quindici giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando di gara per l'aggiudicazione delle concessioni di distribuzione del gas naturale negli ATEM interessati da tali misure, con le forme di pubblicizzazione previste al punto I.-A.-8)-i).

II. Misure relative agli ATEM di Frosinone 2, Isernia e Salerno 3, di Catania 1, Catania 2 e Agrigento

A. ATEM di Frosinone 2, Isernia e Salerno 3

1. 2i Rete Gas S.p.A. dovrà consentire al gestore aggiudicatario delle relative gare d'ambito di beneficiare anche cumulativamente:

- i) della cd. misura della dilazione del VIR in relazione alla porzione di VIR di spettanza di Nedgia S.p.A. e per un periodo massimo di diciotto mesi, con la applicazione di un tasso di interesse pari alla somma di Margine e Tasso *Midswap* di Riferimento, ovverosia 0,60% (60 punti base) + Tasso *Midswap* a dieci anni (EUSA10 CMPN Curncy), pubblicato sulla pagina Bloomberg alla data di sottoscrizione del contratto;
- ii) della cd. misura del TSA sul 100% dei PDR di 2i Rete Gas S.p.A. e di Nedgia S.p.A., senza previsione di gratuità e alle condizioni previste dall'ARERA per servizi analoghi;
- iii) della cd. misura occupazionale sul 100% dei PDR 2i Rete Gas S.p.A. e di Nedgia S.p.A.;
- iv) con relazione al solo ATEM di Frosinone 2, della cd. misura anticipatoria della scadenza delle concessioni oggetto del piano di metanizzazione del Mezzogiorno;

B. ATEM di Catania 1, Catania 2 e Agrigento

2i Rete Gas S.p.A. si impegna a consentire al gestore aggiudicatario delle relative gare d'ambito di beneficiare anche cumulativamente:

- i) della cd. misura del TSA sul 100% dei PDR di 2i Rete Gas S.p.A. e di Nedgia S.p.A., senza previsione di gratuità e alle condizioni previste dall'ARERA per servizi analoghi;
- ii) della cd. misura occupazionale sul 100% dei PDR 2i Rete Gas S.p.A. e di Nedgia S.p.A.;
- iii) della cd. misura anticipatoria della scadenza delle concessioni oggetto del piano di metanizzazione del Mezzogiorno;

4. La applicabilità delle misure incentivanti (ivi incluso il *term-sheet* relativo alla misura del TSA) di cui ai precedenti punti A. e B. dovrà essere comunicata al mercato da 2i Rete Gas S.p.A. entro tre giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando di gara per l'aggiudicazione delle concessioni di distribuzione del gas naturale negli ATEM interessati da tali misure, con le forme di pubblicizzazione previste al punto I.-A.-8)-i).

In aggiunta agli obblighi di cui al punto I.-A.-8)-vi), 2i Rete Gas S.p.A. dovrà presentare una relazione dettagliata sull'ottemperanza alle misure di natura incentivanti di cui ai punti II.-A. e B. entro il 31 dicembre di ogni anno fino alla aggiudicazione di tutte le gare degli otto ATEM interessati dalle misure.

Le misure correttive prescritte entreranno in vigore dalla notifica del provvedimento di autorizzazione della concentrazione.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella